

CCLXXIII.

TORNATA DI LUNEDÌ 23 GENNAIO 1882

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Sul processo verbale parlano i deputati Merzario e Bonghi. — Lettera con la quale il deputato Mazzarella conferma le date dimissioni — È dichiarato vacante il collegio di Gallipoli. — Il deputato Parenzo presenta la relazione relativa al disegno di legge per il divorzio. — Il presidente annunzia che la Giunta delle elezioni propone la convalidazione delle elezioni dei collegi di Appiano, di San Nicandro e di Belluno e dichiara eletti deputati gli onorevoli Velini, Libetta e Bucchia. — Seguito della discussione del disegno di legge: Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il Codice di commercio — Nella discussione generale parlano i deputati Randaccio, Boselli, Luzzatti, Pappaglia e Della Rocca. — Il presidente proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 23 giugno 1881 ed estrae a sorte il nome dei deputati i quali dovranno far lo spoglio della votazione per la nomina di commissari di vigilanza presso le amministrazioni della Cassa dei depositi e prestiti e del Fondo per il culto. — Il ministro delle finanze presenta quattro disegni di legge: uno, sulla tassa di bollo degli assegni bancari; altro, per la convalidazione del decreto reale di prelevamento dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1882; un terzo, per modificazioni alla legge 22 aprile 1869 sulla contabilità dello Stato; un quarto finalmente, per la vendita dell'ex-convento di San Domenico al comune di Faenza. — Il presidente propone che si iscriva all'ordine del giorno di mercoledì la discussione sulla elezione contestata del 4° collegio di Torino. — Se debbasi discutere immediatamente lo scrutinio di lista già iscritto all'ordine del giorno parlano il deputato Nicotera, il presidente del Consiglio, il ministro di grazia e giustizia ed il deputato Ricotti.*

La seduta incomincia alle ore 2 1/4 pomeridiane. Il segretario Capponi dà lettura del processo verbale della seduta antecedente.

MERZARIO. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. L'onorevole Merzario ha facoltà di parlare sul processo verbale.

MERZARIO. Debbo fare un appello alla cortesia dell'onorevole Bonghi.

Durante le ferie parlamentari uscì il resoconto della seduta del 18 dicembre, nel quale vi sono alcune frasi dell'onorevole Bonghi, che gli sfuggirono per certo nell'improvvisazione, ma non corrispondono alla verità storica e alla ragione giuridica. Egli disse che dovette revocarmi dall'ufficio di direttore del collegio di Prato: ciò non sta; egli non mi revocò; semplicemente accettò le mie dimissioni.

Se egli farà questa dichiarazione, io mi dichiarerò soddisfatto.

BONGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

BONGHI. La parola di cui si lagna l'onorevole Merzario è appunto quella che io ho usato qui nella Camera, come risulta dalle bozze stenografiche del mio discorso. Io ho detto d'averlo revocato dall'ufficio. Ora l'onorevole Merzario mi dice che egli ha dato le sue dimissioni e che io le ho accettate; di maniera che l'espressione *revocare dall'ufficio*, non sarebbe abbastanza propria e vuole che io la corregga. Poichè egli mi richiama ad usare un'espressione più esatta dopo un mese circa, assai probabilmente egli ha davanti a sè il decreto col quale le sue dimissioni furono accettate. Ebbene, io non ho nessuna difficoltà di dire che la misura amministrativa fu formulata nel modo che l'onorevole Merzario dice.

E non ho bisogno di aggiungere altro, nè di ricordare a me stesso e alla Camera se queste dimis-

sioni offerte furono da me desiderate. Mi basti far notare il motivo pel il quale io ho pronunziato una parola dall'onorevole Merzario giudicata troppo severa e poco esatta. Egli deve darne più che a me la colpa a se stesso, perchè sentendo io da lui che egli fosse stato perseguitato ed immaginandomi che l'avessi perseguitato io, poichè si dirigeva a me, ne fui indotto a pensare, che l'atto mio che lo concerneva fosse appunto in quei termini severi che io dissi. Se aveva invece la forma attenuata, che l'onorevole Merzario afferma, io posso trarne la consolante persuasione di non averlo perseguitato punto.

PRESIDENTE. Si terrà conto di queste osservazioni nel processo verbale, che dichiaro approvato.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto degli omaggi giunti alla Camera.

CAPPONI, segretario, legge:

Dall'avvocato Rinaldi di Potenza — Il comune e la provincia, copie 2;

Dal segretario del regio comitato geologico (Roma) — Relazione del professore Capellini sui risultati del congresso geologico internazionale che ebbe luogo in Bologna nel settembre 1881; copie 300;

Dal reale istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali economiche in Napoli — Seconda parte del volume XVII della seconda serie degli atti di quel regio istituto, copie 2;

Dal signor Di Maresio-Bazolle dottore Antonio di Belluno — Della malattia carbonchiosa negli animali bovini e delle condotte veterinarie provinciali, copie 2;

Dall'ingegnere Luigi Bosco — Opuscolo: *Per valle Stura - Per valle Scrivia*, copie 500;

Dal Ministero dell'istruzione pubblica — Relazione del commissario speciale commendatore professore Lignana sul Collegio Asiatico di Napoli, copie 300;

Dal presidente del Consiglio d'amministrazione delle strade ferrate dell'alta Italia — Statistica di quelle strade ferrate per l'anno 1880, copie 6;

Dal commendatore Felice Manfredi procuratore generale del Re in Casale — Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto della Corte d'appello di Casale nell'anno 1881, una copia.

PETIZIONI.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto delle petizioni.

CAPPONI, segretario, legge:

2734. Il Consiglio comunale d'Azeglio fa istanza perchè non venga approvata dalla Camera la domanda del comune di Palazzo, per segregarsi da quel mandamento ed aggregarsi a quello d'Ivrea.

2735. La Camera di commercio ed arti di Bergamo rassegna una petizione degli industriali ed operai lanieri del mandamento di Gandino in merito al trattato doganale colla Francia e relativamente alla tariffa dei tessuti di lana cardata.

2736. Abbadessa Antonio, parroco del villaggio Nasidi in Reggio Calabria, si rivolge alla Camera per ottenere che dal demanio gli sia pagato l'importo di una prebenda canonica cogli arretrati.

L'ONOREVOLE MAZZARELLA CONFERMA LA DIMISSIONE DALL'UFFICIO DI DEPUTATO.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

« Signor presidente, ringrazio e Lei e la nobile Camera e l'onorevole Filopanti. Non posso accettare congedo. Ho dato e mantengo rinuncia al posto di deputato. Mi riguardo oramai come non più appartenente alla Camera. D'una cosa prego, ed è, che quei del collegio di Gallipoli siano messi subito in grado di eleggere il loro deputato. I miei profondi ossequii.

« Bonaventura Mazzarella, ex-deputato. »

Do atto all'onorevole Mazzarella delle sue dimissioni, e dichiaro vacante il collegio di Gallipoli.

CONGEDI.

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Ferrari Carlo di giorni 8; Trinchera di 15.

(Sono accordati.)

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO D'UN DISEGNO DI LEGGE E PER LA NOMINA DI DUE COMMISSARI DI VIGILANZA PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI E DEL FONDO PEL CULTO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per prov-

vedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881.

Votazione per la nomina di commissari di vigilanza presso le amministrazioni della Cassa dei depositi e prestiti, e del Fondo per il culto.

Si procede alla chiama.

(Il segretario Quartieri fa la chiama.)

Si lasceranno le urne aperte.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Parenzo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PARENZO, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge contenente disposizioni sul divorzio. (V. Stampato, n° 159-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica di poteri.

Dalla Giunta delle elezioni è stata trasmessa alla Presidenza la seguente comunicazione:

« La Giunta nella tornata pubblica del 23 corrente ha verificato non essere contestabili le elezioni seguenti, e concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo statuto e dalla legge elettorale ha dichiarato valide le elezioni seguenti:

« Collegio di Appiano: Velini Attilio; collegio di San Nicandro: Libetta Carlo; collegio di Belluno: Bucchia Tommaso.

« Firmato: Ferracciù. »

Do atto alla Giunta delle elezioni della presentazione di questa comunicazione, e salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciute al momento della elezione stessa, proclamo eletti a deputati pel collegio di Appiano l'onorevole Velini Attilio; pel collegio di San Nicandro, l'onorevole Libetta Carlo; pel collegio di Belluno, l'onorevole Bucchia Tommaso.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE CHE DÀ FACOLTÀ AL GOVERNO DI PUBBLICARE E METTERE IN ESECUZIONE UN NUOVO CODICE DI COMMERCIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio.

Nell'ultima tornata fu cominciata la discussione generale ed ebbe facoltà di parlare l'onorevole Varè. Ora do facoltà di parlare all'onorevole Randaccio.

RANDACCIO. È intendimento mio di discorrere solamente, e con brevità, del libro II di questo progetto di Codice di commercio riformato, proposto oggi all'approvazione della Camera.

Voi sapete, onorevoli signori, che il Codice di commercio vigente altro non è che la riproduzione del Codice di commercio Albertino esteso nel 1865 a tutta l'Italia, coll'aggiunta delle parti speciali riguardanti i biglietti all'ordine, in derrate e le modificazioni derivanti da due leggi particolari, sulle lettere di cambio, sui biglietti all'ordine e sui mediatori e sensali.

E sapete altresì che il Codice di commercio Albertino altro non era, salvo poche variazioni ed aggiunte, che la riproduzione del Codice di commercio napoleonico del 1807, il quale a sua volta era un estratto della celebre ordinanza di Colbert del 1681. Ciò è quanto dire, senza bisogno di alcuna dimostrazione, che il libro II, in specie, del nostro Codice di commercio, libro che tratta del commercio marittimo, non corrisponde più che per una minima parte ai bisogni odierni della navigazione e del commercio. Basti dire com'esso ignori affatto che esistano la navigazione a vapore, le ferrovie e il telegrafo elettrico.

Per verità, l'autorevole Commissione deputata nel 1865 alla revisione ed al coordinamento del Codice di commercio, fece anche del libro secondo, oggetto di accurati studi, e v'introdusse notevoli miglioramenti. Essa però non poteva che intravedere i profondi rivolgimenti che nel commercio marittimo, e nella navigazione avrebbero operati con rapidità sempre crescente, il vapore e l'elettrico. Le facevano inoltre difetto quegli elementi tecnici i quali sono assolutamente necessari a comprendere, nonchè a risolvere, molte questioni di diritto marittimo.

Un'altra causa speciale contribuisce a rendere più difettosa la nostra legislazione commerciale marittima, ed è la confusione di attribuzioni che in questa materia trovasi tra il Codice di commercio e quello della marina mercantile.

Allorchè nel 1865 studiavasi la riforma del Codice di commercio e si procedeva ad un tempo alla compilazione del Codice della marina mercantile, parecchie disposizioni divise per quest'ultimo Codice furono invece inserite nel primo, e non tutte con giusto criterio. Quando poi nel 1873-1874 studiavasi la riforma del Codice della marina mercantile fu sentita la necessità di colmare qualche lacuna, di provvedere a taluni difetti del Codice di

commercio, e non si esitò a comprendere nel Codice marittimo riformato alcune disposizioni che sarebbero state di competenza del Codice di commercio. Cito ad esempio quelle degli articoli 31 e 33.

Non mi diffondo su questo argomento, benchè importante. Dico però che a me sembra evidente la necessità di unificare la nostra legislazione commerciale marittima, ora divisa fra i due Codici, ed in parte anche, fra essi e la legge consolare: e non mi perito ad affermare che, secondo il mio debole parere, molte disposizioni del libro II del Codice di commercio troverebbero sede più acconcia in quello della marina mercantile.

Questa era dunque, ed è tuttavia, la condizione della nostra legislazione commerciale, legislazione, cioè, non solamente insufficiente ai bisogni, ma che avrebbe potuto essere, ed in parte fu, assai dannosa al commercio marittimo, se in pratica non le fosse stata surrogata una giurisprudenza consuetudinaria ed in parte anche arbitraria. Dirò a questo proposito come io sappia benissimo esser indole del commercio di svolgersi dalle consuetudini anzichè da leggi scritte; ma presso di noi si tratta in taluni casi, non di una nuova giurisprudenza stabilita per fatti nuovi, ma di un nuovo diritto stabilito in opposizione al diritto vigente.

Se non avessi prefisso a me stesso la brevità, potrei produrre innanzi alla Camera parecchie sentenze di tribunali di commercio, nelle quali è al tutto disconosciuta la legge marittima, e quella consolare, in ispecie nei casi di avarie e di abbandono di navi nazionali all'estero.

Finalmente fu presentato in iniziativa al Senato il 18 giugno 1877 un progetto di riforma generale del Codice di commercio, frutto di lunghi e profondi studi, e che, se non è scevro di difetti, come vi ha dimostrato nell'ultima tornata l'onorevole Varè, è tuttavia lavoro che in molte parti onora altamente gli uomini egregi che ad esso collaborarono, e primo fra loro il chiarissimo Mancini. Ma, disgraziatamente, le riforme fatte al *libro secondo* non corrispondono alla bontà ed all'importanza delle riforme operate negli altri *libri*. Io non nego che anche in questo *libro secondo* si trovino miglioramenti, ma bisognava ben altro; era una *instauratio ab imis fundamentis* cui bisognava por mano, e compiere risolutamente, imperocchè si tratta di una parte della legislazione commerciale, la quale esercita una grandissima influenza sulla nostra navigazione e sul nostro commercio. Ed è cosa singolare come il Governo, come le tante Commissioni che collaborarono a questa riforma, abbiano ignorato che questo stesso *libro secondo* del Codice di commercio francese, l'originale della no-

stra copia, è in Francia da molti anni giudicato e riconosciuto universalmente antiquato e del tutto insufficiente agli odierni bisogni, come ne sia stata studiata una riforma radicale, il cui progetto comprende più di 200 articoli, e come quel progetto si trovasse già nel 1870 innanzi al Consiglio di Stato francese, e che soltanto gli avvenimenti politici di quell'anno impedirono che fosse presto tradotto in legge.

Avremo dunque anche nel nostro Codice di commercio riformato, quella parte di esso la quale tratta del commercio marittimo ignara affatto dell'esistenza della navigazione a vapore, delle ferrovie e del telegrafo elettrico; ed aggiungerò ignara pure dell'assicurazione marittima quale si pratica al giorno d'oggi.

Meno male se questo libro secondo fosse stato lasciato qual era, salvo i pochi più ovvii miglioramenti, ma vi si vollero introdurre due innovazioni, una delle quali gravissima, nel progetto ministeriale, l'altra meno importante, ma pur sempre grave, nel testo votato dal Senato. Parlo degli articoli 491 e 492.

Prescrive il primo che il capitano debba tenere i seguenti libri firmati e vidimati dagli amministratori di marina del dipartimento nel quale la nave è iscritta, cioè:

« 1° Il giornale nautico, nel quale deva annotare giorno per giorno:

« a) La via tenuta e le scoperte fatte;

« b) Le avarie, il getto e gli altri infortuni, e generalmente gli avvenimenti importanti della navigazione, e le risoluzioni prese durante il viaggio;

« 2° Il registro di contabilità nel quale deve notare la entrata e la spesa riguardante la nave;

« 3° Il manuale di bordo nel quale deve annotare:

« a) Le cose componenti il carico;

« b) Tutto ciò che concerne il suo ufficio, o può dar luogo a rendimento di conto, o a domanda giudiziale. »

Questa è una modificazione fatta dal Senato al progetto ministeriale senza darne altra ragione che quella di aver precisati con più esattezza gli obblighi del capitano per la tenuta dei libri e le registrazioni da porsi in ciascuno di essi.

A questo proposito ricorderò alla Camera come gli studi fatti dal Ministero della marina, col concorso di rispettabili associazioni marittime, avessero dimostrato che tra i mezzi più efficaci a reprimere le baratterie e le simulazioni d'avarie fosse la riforma del giornale nautico, quale trovavasi stabilito dall'articolo 338 del Codice di commercio vigente.

Onde quel Ministero col concorso del Ministero di grazia e giustizia, considerata l'urgenza di prov-

vedere, chiese al Parlamento ed ottenne, mercè l'articolo 358 del Codice di marina mercantile, facoltà di compiere tal riforma per mezzo del regolamento per l'esecuzione del detto Codice. Ed in quel regolamento, approvato con regio decreto del 20 novembre 1879, venne provveduto ampiamente e benissimo a tutto quanto riguarda il giornale nautico, il quale fu diviso in tre parti distinte: *prima*, giornale generale; *seconda*, giornale di navigazione; *terza*, giornale di boccaporto. La prima tenuta dal capitano; la seconda dal capitano stesso, colla cooperazione del secondo e d'altri ufficiali di bordo, se ve ne sono; la terza dal secondo di bordo, sotto la vigilanza del capitano. È appunto in questo intervento del secondo di bordo che consiste la utilità essenziale della riforma; non potendo più il capitano compiere da solo la frode che avesse in animo di commettere, ma divenendogli necessaria la complicità del secondo. Questa riforma del giornale nautico bene accolta da tutta la marineria e dal commercio nazionale, applaudita anche all'estero trovasi attuata da due anni in circa: ma, disgraziatamente, essa cadde dalla memoria del Senato; il quale ammise coll'articolo 491 una nuova riforma del giornale nautico affatto diversa e, mi duole dirlo, affatto inopportuna.

Io chiederò, in effetto: perchè instituire uno speciale registro di contabilità? Già la disposizione del Codice, in virtù della quale il capitano deve notare nel giornale nautico la entrata e la spesa della nave, reminiscenza dell'antico *Cartulario* tenuto dallo scrivano, non ha più alcuna ragione di essere, ed infatti è rimasta lettera morta; perocchè questo è conto particolare fra il proprietario o armatore della nave e il capitano, da lui nominato e da lui revocabile, a beneplacito, in ogni tempo e luogo, nè vi è ragione alcuna di comprendere questo conto particolare in un libro di carattere pubblico, che, finito il viaggio della nave, deve esser depositato in un archivio pubblico. Invece, con questo articolo 491 non sarebbe conservata la savia disposizione del regolamento marittimo, per cui venne instituito il giornale di navigazione, giornale, che deve avere di necessità una forma sua propria, diversa affatto dalla forma delle altre parti del giornale nautico. E così è presso tutte le nazioni marittime.

Di modo che non si istituisce, anzi non si conserva un registro assolutamente necessario, e se ne istituisce un altro del tutto inutile.

In quanto al *manuale di bordo* è certamente buono il principio di registrare a parte le cose componenti il carico, e fu appunto questo il principio attuato dal regolamento marittimo, mediante l'insti-

tuzione del giornale di bocca-porto, che è l'antica e giusta denominazione tecnica.

Ma come si può confondere anche materialmente, per la forma, un simile registro con altro in cui notare tutto ciò che concerne l'ufficio del capitano e che può dar luogo a rendimento di conti o a domanda giudiziale? È un miscuglio evidentemente impossibile quello che si formerebbe secondo il testo votato dal Senato.

E vengo all'articolo 492 così concepito:

« Art. 492. Il capitano, che comanda una nave di portata superiore alle trenta tonnellate, deve tenere un inventario di bordo, contenente la descrizione degli attrezzi e degli oggetti di corredo e di armamento della nave, colle indicazioni del peso, della misura, dell'età ed altre necessarie a calcolarne il valore.

« L'inventario dev'essere trascritto nel giornale nautico e depositato in copia nell'ufficio marittimo presso il quale la nave è iscritta.

« Ogni successiva variazione dell'inventario deve essere annotata nel giornale nautico, e denunciata all'autorità marittima o consolare del luogo dove la nave si trova, ecc. »

Questa disposizione, io non esito ad affermarlo, è assurda. Si vorrebbero per essa impedire le avarie simulate. Ma supponendo attuabile questa disposizione, che attuabile non è, non solamente non si raggiungerebbe lo scopo, ma se ne conseguirebbe uno affatto contrario.

Io non domanderò se sia veramente ufficio della autorità pubblica quello di tener conto della proprietà privata e di sindacarne l'uso minutamente nel solo, esclusivo interesse privato; io non domanderò se in questi tempi nei quali tutti si studiano di svincolare al possibile l'industria navale, convenga a noi di stabilire una regola la quale sottoporrebbe la nostra marina mercantile ad una tutela governativa gravissima, continua, quasi domestica; senza contare che, non essendo alcun'altra marina del mondo sottoposta a simile regola, noi avremmo fatta ed applicata a noi stessi, con incredibile dabbenaggine, una legge dei sospetti. Ma dirò che bisogna proprio non avere idea alcuna di ciò che è un bastimento per credere possibile la tenuta d'un inventario contenente la descrizione degli attrezzi e degli oggetti di corredo e di armamento della nave con l'indicazione del peso, della misura, dell'età ed altre necessarie a calcolarne il valore, ed annotandovi tutte le successive variazioni. Ma il bello si è che ammesso pure che gli inventari di bordo possano essere stabiliti, essi non gioverebbero punto nè poco, come ho già detto, a rimediare al male temuto, giovereb-

bero invece grandemente a facilitare, a legalizzare le frodi.

È chiaro infatti come non basti che l'autorità marittima o consolare abbia copia dell'inventario e riceva la denuncia di tutte le successive variazioni; bisogna che l'autorità si accerti, non con *periodiche verificazioni*, come vorrebbe l'articolo in esame, ma volta per volta, della verità dell'inventario, e d'ogni denuncia fattale, che cioè si assicuri dell'esistenza reale a bordo degli oggetti denunciati. Reco un esempio: un capitano il quale intende simulare un'avaria, si presenta all'autorità marittima, nello Stato, od a quella consolare, all'estero e denuncia che ha comperato in piazza pei bisogni della nave, altre gomene, altri gherlini, ecc. e domanda, secondo la legge, che questi oggetti siano iscritti sul suo inventario. L'autorità iscrive sull'inventario, come è suo debito, gli oggetti denunciati; ma sa essa se questi oggetti furono realmente acquistati ed imbarcati? Non lo sa: per accertarsene, bisognerebbe che il pubblico ufficiale andasse a bordo non solo, ma facesse invigilare la nave fino ad una conveniente distanza dal porto, affine di assicurarsi che il capitano non isbarchi di soppiatto gli oggetti denunciati. È possibile tutto ciò? E, non essendolo, cosa ha fatto l'autorità in questo caso eseguendo la legge? Ha assicurata, legalizzata la frode.

Questa stramba istituzione dell'inventario, non trovandosi, come già dissi, in nessuna legislazione commerciale o marittima estera, si chiederà come l'idea ne sia surta in Italia? Risponde la relazione, a pagina 141, che l'inventario fu proposto nel 1869 dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, e nel 1871 da un congresso delle Camere di commercio riunite in Napoli. Per verità la competenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio sarebbe in questa materia assai discutibile, essendo quel dicastero assolutamente estraneo in pratica all'attuazione del libro secondo del Codice di commercio, almeno per quanto riguarda la parte nautica.

Quanto al congresso delle Camere di commercio riunite in Napoli basti il dire che in esso non vi si trovava neppure un armatore, neppure un capitano, e che ad ogni modo quel congresso si limitò ad appoggiare una proposta d'inventario di bordo fatta dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, probabilmente, senza conoscerla, e certamente senza discuterla. Consta infatti dagli atti del congresso che l'istituzione dell'inventario di bordo non fu mai mentovata esplicitamente. Si fosse almeno prescritto l'inventario per la sola dotazione di rispetto dei bastimenti, laddove ora, in virtù dell'articolo 492, si prescriverebbe anche per la dotazione fissa; sarebbe

stata una disposizione da disapprovarsi egualmente, ma almeno sarebbe stata logica; ma che sapevano essi, gli autori della proposta dell'inventario, di dotazione di rispetto o di dotazione fissa dei bastimenti?

Siamo alle solite, *tractant fabrilia fabri*.

Avendomi la Camera fatto l'immeritato onore di chiamarmi a far parte della Commissione incaricata di riferire su questo progetto di Codice di commercio, io non ho mancato di sottoporre queste e molte altre osservazioni all'onorevole Commissione, insistendo specialmente sulla impossibilità assoluta di approvare gli articoli 491 e 492. Mi fu risposto che per queste ed altre mende non era il caso di rimandare al Senato un progetto di riforma sì lungamente atteso dal paese, che per altro coll'articolo 3 del progetto aggiunto dalla Commissione si metteva il Governo in grado di riparare, per quanto fosse possibile, agli inconvenienti. Ma come si fa, domando io, a non eseguire od a modificare con decreto reale le disposizioni di legge così esplicite e tassative come quelle degli articoli 491 e 492? Come si fa a coordinare tra di loro disposizioni affatto contrarie? In questo stato di cose, e considerati i vivireclami che contro la insufficiente riforma del libro II e in ispecie contro le disposizioni degli articoli 491 e 492, pervennero a noi ed alla Camera dalle associazioni marittime di ogni parte d'Italia, io e parecchi onorevoli miei colleghi abbiamo sentito il dovere di fare alla Camera una proposta, quella cioè di approvare il Codice di commercio riformato che ci è proposto, ad eccezione del libro II, lasciando in vigore il libro corrispondente del Codice attuale, con invito al Governo di presentare al Parlamento, entro i primi 6 mesi del 1883, un progetto di riforma del libro stesso che lo renda atto a soddisfare ai bisogni odierni della navigazione e del commercio marittimo.

Onorevoli signori, a noi pare che avendo il Parlamento italiano proceduto alla riforma generale del nostro Codice di commercio, non sia decoro nazionale di lasciare che quella parte di esso, la quale tratta del commercio marittimo, continui ad essere una copia poco riveduta e meno corretta di una ordinanza francese che data da 200 anni.

E per altro parrebbe a noi che nessuna seria obiezione potrebbe esser fatta alla nostra proposta, imperocchè questo libro II del Codice di commercio è una parte così speciale e così distinta di esso, che può esserne separata senza inconvenienti di sorta, non avendo relazione alcuna cogli altri libri.

A proposito di questa nostra proposta, l'onorevole Varè, nell'ultima tornata, ci accusò di egoismo, perchè noi, deputati di colleghi marittimi, abbiamo

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1882

limitato le nostre osservazioni e le nostre istanze al libro II del Codice di commercio, non curandoci degli altri libri. Io debbo una risposta a questa accusa, quantunque fatta con ogni amichevole riguardo.

Noi abbiamo considerato che se nelle altre parti del progetto di Codice di commercio si trovano difetti anche gravi, non vi si trova però disposizione alcuna che sia dannosa al commercio: al contrario, i benefici che questo schema di legge recherebbe al commercio sono importantissimi.

Lo stesso onorevole Varè riconobbe buona e lodò la riforma della legislazione cambiaria; ed io aggiungo la riforma delle società commerciali, svincolate una volta dall'assurda tutela governativa, e menzionerò soprattutto la riforma della legislazione relativa ai fallimenti, riforma che era davvero urgente, ed impazientemente aspettata dal paese. Ma in riguardo al libro II le cose sono molto, ma molto diverse. Qui non si tratta di beneficio alcuno da conseguire: al contrario, si tratta di mali gravissimi da evitare; per conseguenza, noi, prendendo atto delle conclusioni della relazione, che non dubitiamo saranno favorevolmente accolte dal Governo, che cioè s'intenda invitato il Governo stesso a presentare, in un tempo non maggiore d'un quinquennio, un disegno di legge per introdurre nel nuovo Codice di commercio quelle speciali emendazioni e quei miglioramenti e perfezionamenti che la sua pratica applicazione e l'esperienza potranno raccomandare all'attenzione del legislatore, abbiamo stimato fosse saggio consiglio quello di approvare il progetto di riforma, solo eccettuato il libro II.

Del resto io mi unirò coll'onorevole Varè per invocare l'intervento in questa discussione dell'onorevole Boselli, benemerito vice-presidente della Giunta per l'inchiesta sulla marina mercantile. Io non posso dubitare che egli, come tutti gli altri onorevoli deputati i quali sono membri di quella Giunta, non abbiano fatto oggetto dei loro studi questa riforma del libro II del Codice di commercio, la quale, essi sanno meglio di me, quanto grande influenza eserciti sulla navigazione e sul traffico marittimo. E neppur dubito ch'essi avranno portato tutta la loro attenzione, in ispecie sulla disposizione dell'articolo 492, cioè sull'inventario di bordo, disposizione la quale io non esito ad asserire che sarebbe rovinosa per la nostra marina mercantile.

Ancora una preghiera all'onorevole guardasigilli ed ho finito. È noto come sia sorta da parecchi anni in Francia ed altrove, e vi sia di continuo coltivata con amore l'idea di stabilire una legislazione commerciale e marittima internazionale.

Quest'idea stessa sorge ora in Italia e vi incontra favore grandissimo.

Io non mi farò a dimostrare gl'immensi benefici che un Codice internazionale marittimo recherebbe alla navigazione ed al commercio mondiale, divenuti oramai, l'una e l'altro, cosmopoliti. Questi benefici sono tanto evidenti, che io credo che, a malgrado della difficoltà dell'impresa, le nazioni non tarderanno molto a venire ad un accordo per ottenerli. Ora, io prego l'onorevole ministro di grazia e giustizia, e la stessa preghiera rivolgo all'onorevole Mancini, nel quale, fortunatamente per la mia istanza si trovano uniti l'eminente giureconsulto ed il ministro degli affari esteri, di voler consacrare un poco del loro tempo all'esame di questo argomento importantissimo, ricercando se non sarebbe conveniente all'Italia, antica maestra al mondo dell'arte della navigazione e del traffico, di farsi iniziatrice di questa grande opera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Boselli.

BOSELLI. Tratto e dall'indole dell'argomento e dalle parole cortesi dei colleghi Varè e Randaccio nella presente discussione, io debbo anzitutto dichiarare alla Camera come le mie osservazioni non possano ricevere alcuna particolare importanza ed autorità dai lavori a me affidati nella Commissione d'inchiesta per la marina mercantile; poichè questa Commissione non ancora espresse giudizi, non prese ancora deliberazioni intorno agli argomenti dei quali oggi noi ragioniamo. Vero è però, come fu detto dai colleghi Varè e Randaccio, che in ogni contrada marittima d'Italia percorsa dalla Commissione d'inchiesta si levarono voti vivissimi, si manifestarono critiche sagaci e competenti intorno a talune disposizioni annoverate nel libro II del Codice di commercio. Le disposizioni giuridiche in esso comprese si collegano per molti capi ai supremi interessi della marina mercantile, toccano questioni di molta rilevanza, che possono esercitare una grandissima influenza sulle sorti del commercio marittimo e della navigazione.

Alla marina mercantile italiana, perchè possa risorgere e trasformarsi, è mestieri sovvenga largamente l'aiuto di nuovi capitali.

Ora perchè il capitale affluisca, sollecito e copioso, negl'impieghi marittimi occorre che si trovi nella legge tale pienezza di guarentigie chiare, certe e costanti, che valgano ad ispirargli compiuta fiducia e quasi a stimolarlo a prescegliere simili impieghi.

Quando vengono meno, o signori, quelle disposizioni legislative, le quali giovano a dar fiducia e quasi stimolano il capitale a prescegliere gradatamente le imprese marittime, secondo il corso nor-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1882

male del mercato e degli affari e senza eccitare straordinarie e fallaci speculazioni, occorre allora, se non si vuol togliere ogni speranza di progresso e forse di vita ad un'industria politicamente ed economicamente tanto importante, che gli Stati intervengano con sacrifici diretti ed ingenti delle pubbliche finanze, o che si dia opera alla creazione di istituti privilegiati per il credito marittimo, o sostenuti con sistemi artificiali mercè sovvenzioni dello Stato, o in altro modo pericolosi e muniti di eccezionali facoltà.

Il credito marittimo, fondato sul diritto comune, è più sano e più benefico di quello che procede da simili istituti, perchè l'azione sua rimane più generale e spontanea e s'avanza per libero ed opportuno svolgimento, non manca mai quando è necessaria, non è artificialmente eccitata quando sarebbe illusoria od eccessiva.

Occorre ancora per il risorgimento della marina nazionale che un'intiera e salda fiducia rassicuri scambievolmente le relazioni che debbono esistere tra gli armatori ed i capitani marittimi, tra chi presta il danaro e chi esercita le imprese del mare, tra chi affida la propria merce ad essere trasportata e chi trasporta, tra il commercio e la navigazione.

Ora a questi due grandi bisogni della marina nazionale, l'affluenza dei capitali e la piena fiducia, corrispondono le disposizioni scritte nel libro II di questo progetto per un nuovo Codice di commercio? Gli istituti giuridici in esso contenuti porgono tutte le guarentigie necessarie perchè ben sorga e si svolga il credito marittimo?

Io riconosco che nel libro II del progetto di legge che abbiamo dinanzi a noi vi è un miglioramento notevole e lodevole rispetto alle condizioni presenti delle cose, ma non si tocca in esso la meta desiderata.

L'istituto del pegno navale quale fu introdotto nel Codice di commercio oggi vigente in Italia, ha fallito allo scopo. Le garanzie che lo concernono sono manchevoli. La facoltà data al proprietario di prendere danaro a cambio marittimo, rende illusorio il pegno, poichè il cambio posteriore primeggia il credito pignoratizio. Pei troppi crediti privilegiati annoverati nel Codice di commercio svanisce la garanzia del pegno navale. Non si provvede al modo di dare a pegno le navi in corso di navigazione, nè alla girata del credito, cui si riferisce il pegno navale. Di più ancora nel Codice di commercio, oggi vigente, il congegno del custode della nave, del custode del pegno, nel caso frequente in cui il capitano è comproprietario, ha soverchia-

mente ristretto e quasi impedito l'uso del pegno navale.

Ora il disegno di legge che sta dinanzi al nostro esame fa sparire gl'inconvenienti del custode del pegno; e, introducendo una distinzione opportuna tra il cambio marittimo necessario ed il cambio marittimo volontario, colloca l'uno al 6° grado e l'altro al 13° grado nell'ordine di preferenza pei crediti privilegiati stabilito dall'articolo 663. Queste disposizioni debbono riguardarsi come un progresso. Ma anche nel nuovo Codice di commercio si ricerca invano tutta quella sicurezza di cui il capitale ha mestieri; le disposizioni scritte nel secondo libro di cui ragioniamo non rimuovono tutti i dubbi da una materia in cui occorre che la fiducia sia completa e dalla quale ogni illusione deve essere bandita.

Il progetto del Codice di commercio dà al credito iscritto sull'atto di nazionalità la preferenza rispetto all'altro iscritto in matricola. Ora io chiedo agli insigni giureconsulti che siedono al banco dei ministri, se non sarebbe stato conveniente limitare le facoltà del capitano marittimo rispetto all'iscrizione sull'atto di nazionalità. Chieggo se non era opportuno che per rendere l'iscrizione perfetta dovesse anche essere compiuta presso gli uffici di porto cui la nave appartiene.

La materia è d'indole tale, che mal comporta di esser trattata con particolareggiata analisi in una Assemblea; ma l'accennerò sommariamente. Le disposizioni intorno al patto per il pegno che riguarda la nave in viaggio, sono tra quelle che lasciano luogo a dubbi in ordine alla loro attuazione.

Non pare che le cautele, poste pei casi di alienazione della nave, guarentiscano compiutamente il prestatore. Non è chiaro se questi possa girare in suo capo la polizza di assicurazione marittima così come è detto per le assicurazioni terrestri. Nè io scorgo per qual ragione non si sia ammessa l'assicurazione della somma, cui il pegno si riferisce, anche nei casi in cui non si fa luogo al pagamento dell'assicurazione della nave. Imperocchè può accadere che colui che ha diritto a ricevere l'assicurazione della nave cada in colpa per forma che l'assicurazione non debba più essere pagata. Ma non sarebbe stata provvida disciplina legislativa quella che avesse stabilito che fosse concessa al creditore pignoratizio l'assicurazione della propria somma, indipendentemente dai casi cui può andar soggetta l'assicurazione della nave? Infine, mentre si concede al creditore più prudente di surrogare i propri diritti a quelli del debitore, quando a questi spetta la somma corrispondente all'assicurazione sopra una nave perduta, non sarebbe stato opportuno di concedere a tutti i creditori privilegiati questa sur-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1882

rogazione nei diritti del debitore? Ciò si è fatto nella legislazione francese e può riguardarsi come un freno opportuno, tanto più in questi tempi nei quali le avarie simulate non sono l'ultima delle piaghe delle marine mercantili di tutto il mondo.

Il principio che il credito perisce colla nave è stimolo a male tentazioni, mentre la teoria opposta è malleveria per la rettitudine degli uni e rende intiera la fiducia degli altri.

Se non ché, o signori, io sono d'opinione che meglio ancora che correggere queste particolari disposizioni del libro II del Codice di commercio, sarebbe pregio dell'opera riconoscere compiutamente e stabilire il credito reale rispetto alla nave nei nostri ordini legislativi. Egli è vero che l'indole e le funzioni del credito personale molto propriamente corrispondono all'indole delle operazioni marittime poggiate in tanta parte sulla scambievole fiducia; e che il credito personale molto giovò e giova alla marina inglese ed è conforme alle tradizioni marittime dell'Italia nostra, della mia Liguria specialmente, dove la grande operosità nella navigazione s'è svolta e l'utilità delle imprese marittime si è conseguita, mercè l'aiuto assiduo e sollecito del credito personale, congiunto a quelle mirabili consuetudini di costante ed incontaminata fiducia sulle quali deve poggiare ogni parte del commercio marittimo. Ma oggi vi sono fatti nuovi nell'industria marittima, ai quali non si può, nè gioverebbe contrastare. Cresce ogni giorno il bisogno di grossi piroscafi e la necessità di seguire più costose navigazioni; il che è quanto dire che oggi occorrono grandi capitali nelle imprese marittime e per ottenerli fa mestieri che il credito intervenga con mezzi più agevoli e copiosi. Il credito reale rispetto alle navi è in sostanza, col nome particolare di *mortgage*, ammesso nella legislazione inglese dove il pegno navale riceve valore dalla trascrizione nei pubblici registri. Ma io alludo in modo speciale a quell'istituto giuridico ch'è raffigurato dall'ipoteca navale e che fa parte omai della legislazione francese.

Ed anche il Belgio, il quale è tanto restio agli interventi artificiali dello Stato negli interessi economici, quanto sollecito ad accogliere tutte quelle riforme che porgono aiuti generali e spontanei per il movimento e il progresso della produzione e del lavoro, anche il Belgio ha accolto recentemente l'istituto della ipoteca navale. Nè il concetto di essa è nuovo in Italia o l'argomento poco conosciuto fra noi.

Fin dai tempi nei quali il Ministero del commercio era retto dall'egregio ministro Castagnola, e dal mio amico l'onorevole Luzzatti, fu trasmessa alla Commissione, che preparò il Codice di commercio,

un'ottima memoria del professore Jacopo Virgilio per l'ipoteca navale.

Ed appartiene alla scienza giuridica italiana il volume dottissimo del De Giovanni intorno a questo argomento.

L'esempio della Francia testimonia in favore dell'istituzione della quale ora io parlo, poichè l'ipoteca navale ha suscitato in Francia il credito marittimo, prima assai languido e scarso, ed ha fatto sbassare la ragione dell'interesse, il costo del danaro per l'industria marittima, quel costo del danaro che in talune parti dell'Italia nostra, anche in condizioni normali, raggiunge nel cambio marittimo, anche il 24 per cento.

Che se in Francia l'ipoteca navale non ha prodotto tutti i buoni effetti, che se ne attendevano, ciò deve imputarsi alle gravi tasse che ne impediscono un migliore svolgimento. E per verità anche in Italia sarebbe vano lo stabilirla ove, introducendola fra noi, vi lasciassimo cader sopra, con tutta la cupidità del fisco, e la tassa di registro, e la imposta sulla ricchezza mobile.

Ma io parlo colla speranza che, nel nostro paese, così l'industria marittima come tutte le altre industrie siano gradatamente sollevate da quei pesi che oggi le opprimono, poichè nessuna parte della vita economica nazionale potrà essere rigogliosa e conseguire sorti migliori fino a che i capitali e il lavoro italiano saranno soggetti ad imposte tre volte maggiori di quelle che sono nei paesi colla cui produzione hanno a lottare nel campo, sempre più difficile della concorrenza internazionale.

Io diceva poc'anzi che occorre chiamare i capitali alle imprese marittime e stabilire perfette condizioni di fiducia tra tutti coloro che hanno parte nello svolgimento della industria della navigazione.

Una parola intorno al cambio marittimo. Il cambio marittimo è nato in quei tempi nei quali non esistevano le assicurazioni, e nei quali esistevano le leggi limitatrici del prezzo del danaro, le leggi contro l'usura. Vuolsi ricordare soprattutto che l'istituzione del cambio marittimo fu provvida allora quando i mezzi di comunicazione erano ben diversi da quelli che noi possediamo, allora quando, e basta questa sola parola per significare un mondo intero d'idee, non esisteva il telegrafo. Ora la Germania ha abolito il cambio marittimo volontario, e la giurisprudenza inglese è rivolta a limitare il cambio marittimo necessario. Non era egli opportuno nel nuovo Codice di commercio limitare le facoltà, concernenti il cambio marittimo, al capitano lontano, sì, dall'armatore, ma non più sempre così lontano e così stretto da urgenti e inesorabili ne-

cessità da non poterlo consultare od almeno avvisare prima di contrarre prestiti a cambio marittimo? Si potrebbero richiedere in certe condizioni, stabilendo limiti, opportuni preavvisi all'armatore prima che il cambio marittimo fosse stipulato.

V'è oggi trasformazione anche nei modi onde si raccolgono e si associano i capitali per le costruzioni navali. Alle associazioni di piccoli capitali oggi in parte conviene sostituire altre forme di associazione, più conformi agli ordini attuali dello svolgimento degli affari, e, soprattutto, più corrispondenti alla necessità di far concorrere grandi capitali alla formazione di grosse e costosissime navi. Non conviene però privarsi del concorso dei piccoli capitali riuniti sotto la forma di carati, forma consueta e che tanti benefici ha recati e così bene s'intreccia all'operosità generale e all'indole propria delle contrade marittime. Ma questo concorso, oggigiorno, è meno alimentato e in diminuzione per varie ragioni, e specialmente perchè i caratisti (e questo fu affermato in varie parti d'Italia) perchè i caratisti, troppo spesso delusi, non trovano nel Codice che regola questa materia guarentigie bastevoli per esercitare tutti i riscontri e tutte le facoltà che si credono necessarie a fine di riposare in una piena sicurezza.

Oltre ciò la legislazione marittima, che oggi si approva, dovrebbe anche provvedere quanto basti ad altre forme di intervento del capitale nelle costruzioni navali; e bisogna trovar forme nuove e nuovi modi per queste nuove società di più numerosi caratisti e titoli di credito che divengano più commerciabili e possano meglio circolare, mercè semplici e pronte formalità di legale trasmissione. Anche in ciò l'Inghilterra dà esempi da imitare.

Già l'onorevole Varè ha detto come l'argomento delle avarie meriti particolare considerazione. Io non oso entrare in una questione nella quale so quanto diverse siano le opinioni di dotti giureconsulti, e temerei d'essere vinto prima di combattere, se volessi lottare nel campo delle disquisizioni giuridiche coi giureconsulti chiarissimi che siedono sul banco dei ministri.

E d'altronde è argomento nel quale conviene ben ponderare e porre in armonia, assegnando ad ogni cosa giusti ed appropriati limiti, ciò che concerne il freno delle avarie simulate e ciò ch'è richiesto per la sicurezza e l'attività dell'industria marittima e il desiderato svolgimento del credito onde ha mestieri.

Non timeno dirò come il far concorrere alla contribuzione nelle avarie comuni per sola metà il nolo e la nave, sembri poco giovevole allo scopo che si vuol raggiungere, promuovendo le nuove fortune

delle imprese marittime, cioè una completa fiducia fra i vari interessi fondata sopra leggi che guarentiscano in ogni parte la sincerità e la rettitudine nell'esercizio dei trasporti marittimi. Forse lo stabilire un maggior contributo per il nolo e per la nave, sarebbe un freno valevole ad impedire le avarie simulate cui spetta al legislatore porre riparo, ispirato anche dall'indole propria della legislazione marittima, la quale deve corrispondere in modo speciale a quei fatti che in un dato momento richiedono il suo efficace intervento.

Rispetto alle avarie, da molti e molto vivamente, si desidera che i procedimenti che tengono ad esse dietro, si esplicino in un modo che meglio valga a scoprire il vero e a reprimere gli abusi, così per le persone cui tali procedimenti debbono essere affidati, come per le intrinseche guarentigie di tali procedimenti, nonchè per le forme della loro attuazione.

Se oltre quanto fu già detto dagli onorevoli Varè e Randaccio, se tutti questi dubbi, se tutte queste critiche ed altre assai che si potrebbero aggiungere, hanno qualche fondamento, ed a me pare ne abbiano moltissimo, perchè l'onorevole guardasigilli e l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, non vorrebbero accettare la proposta sostenuta dall'onorevole Randaccio?

Oltre ai vantaggi pratici ai quali egli ha accennato, questa proposta avrebbe un altro grandissimo merito, poichè risponderebbe alle grandi tradizioni del diritto italiano.

Il riconoscimento dell'autonomia del diritto marittimo riporterebbe la nuova legislazione italiana agli statuti che in tempi gloriosi ebbero i nostri antenati.

Con una facile erudizione si potrebbero recare innanzi alla Camera citazioni solenni ed eloquenti tratte dal *Liber Jurium* dei genovesi, dagli statuti pisani di Federico Barbarossa, dagli statuti di Federico II di Napoli, dal Consolato del mare e da tanti altri documenti valevoli a dimostrare come fino agli ultimi tempi il diritto marittimo, diritto essenzialmente consuetudinario, sia stato sempre riconosciuto in una propria ed intera autonomia. Il che è conforme all'indole degli atti cui esso si riferisce, e i quali hanno una propria storia, una propria codificazione, un proprio sviluppo.

Ed anche nei Codici e nelle legislazioni, nelle quali il diritto marittimo fu compreso nel diritto commerciale, gli atti commerciali relativi alla navigazione furono dagli altri separati e insieme raggruppati, così come avviene di cose che sono intimamente congiunte, e il loro complesso si considerò sempre come un diritto specialissimo distinto dal diritto com-

merciale propriamente detto, cosicchè questo ebbe a denominarsi diritto commerciale e marittimo.

Io ho parlato di tempi antichi, ma anche nei tempi moderni vi sono nazioni marittime, le quali hanno seguito il sistema di mantenere separate le leggi marittime dal Codice commerciale.

Io non farò una questione di critica sopra vari Codici per determinare, in via d'esempio, se il Codice di commercio del Portogallo del 1834, il quale contiene il diritto marittimo ma ne ha formato un libro unico, che fa parte da se stesso, ammetta o no, nel senso che io sostengo l'autonomia del diritto marittimo.

Ma valga l'esempio della Norvegia e della Svezia paesi essenzialmente marittimi. La Norvegia ha un Codice di commercio ed ha una legge marittima del 24 marzo 1860 che non è solo un Codice della marina mercantile, ma contiene la legislazione marittima commerciale. Così havvi in Isvezia una legge marittima del 23 febbraio 1864.

Nè gli autori illustri e i difensori eloquenti di questo nuovo Codice di commercio mi rispondano che v'è un legame indissolubile fra i vari contratti commerciali vuoi che appartengano al commercio terrestre, vuoi che appartengano al commercio marittimo e che una sostanziale uniformità nei principi fondamentali governa gli istituti giuridici che li riguardano. Opinione questa che io so essere dotamente propugnata anche da chiari scrittori italiani secondo i quali le disposizioni concernenti i contratti marittimi, anzichè presentarsi così spiccatamente divise dalle altre, dovrebbero essere sparse e compenstrate nel corpo del diritto cui sostanzialmente si riferiscono. Ma simile opinione non mi sembra conforme alla natura delle cose, allo svolgimento storico del diritto marittimo, alle funzioni sue rispetto agli scopi pei quali è istituito. Il diritto marittimo sta a sè; la consuetudine continuamente lo forma, lo illustra, lo interpreta, lo svolge.

Neppure qui mi lascierò trascinare dalle tentazioni d'una facile erudizione. Ma, per confortare coll'autorità della scienza la tesi che io sostengo, mi basti invocare il nome dell'Endemann ch'è fra i più riputati maestri di giure commerciale. Egli espressamente insegna che il diritto marittimo non solo scientificamente, ma anche legislativamente, deve essere escluso dall'esposizione e dal corpo del diritto commerciale.

Consente egli che non v'è differenza fra il commercio terrestre e il marittimo quando si guardi a ciò che costituisce lo scambio, ma sostiene che la diversità nel trasporto dee condurre ad una trattazione separata, così nella scienza come nelle leggi, di ciò che riguarda la navigazione marittima. E gli

insegnamenti dell'Endemann sono seguiti in Germania, dove il Beherend, professore a Freifserrats, e il Gareis, professore a Giessen, in opere di diritto commerciale, stampate nel 1880, affermano doversi separare dal diritto commerciale il diritto marittimo, il quale, a parer loro, è rispetto al diritto commerciale ciò che il diritto commerciale è rispetto al diritto civile; è una parte speciale del diritto commerciale di per sè stante, così pel suo sviluppo storico, come per la sua formazione attuale.

Nè mi pare che la proposta dell'onorevole Randaccio e di altri nostri colleghi sia senza fondamento, anche ove si esamini in relazione ai lavori che hanno preceduto il progetto che ci sta dinanzi. Lavori dottissimi, pregevolissimi, che, per la maggior parte degli argomenti, onorano l'ingegno e la dottrina italiana. Ma ciò che riguarda il libro secondo non fu esaminato con ampiezza uguale a quella che si dedicò alle altre parti del Codice di commercio. E mi conceda l'illustre relatore, oggi ministro degli affari esteri, di osservare che in questa stessa sua relazione, così splendida, così erudita, così ricca di dottrina giuridica, al libro secondo sono dedicate meno di quattro pagine.

Dal tempo in cui questo progetto di Codice fu preparato, si videro fatti nuovi in ciò che riguarda il commercio e la navigazione marittima, perchè è una parte d'attività umana, di fenomeni economici, di relazioni giuridiche (e perciò deve essere tenuta autonoma) che si svolge continuamente. Oltre questi fatti nuovi e generali nel commercio e nella navigazione, egli è a notare come in altri paesi si sono introdotti nuovi istituti giuridici o si sono perfezionati quelli già esistenti. Nè offende alcuno di quegli uomini illustri che fecero parte di quelle Commissioni, il soggiungere che anche la coltura e la letteratura giuridica (e compiacciamocene) si sono ampliate e più diffuse da allora in poi nel nostro paese. E d'altronde, percorrendo i verbali di quelle Commissioni, rispetto al libro secondo, a me pare di scorgere due pecche onde possono essere accusati i lavori che l'hanno preparato.

Anzitutto, un soverchio predominio delle tradizioni giuridiche francesi. Ora le tradizioni giuridiche francesi sono grandi e magistrali quando si tratta di semplificare, verificare e organizzare, a così dire, l'esposizione del diritto, la manifestazione degli istituti giuridici; ma non sono creatrici e sono malagevoli e ritrose quando si tratta di rivolgerle a quelle evoluzioni progressive del diritto che debbono corrispondere alle evoluzioni dei fatti cui esso si riferisce.

Oltre il soverchio predominio delle dottrine francesi, nella preparazione di questo libro II del Codice

di commercio, mancò ad essa, come fu già accennato dagli onorevoli Varè e Randaccio, la collaborazione diretta, efficace e necessaria degli armatori, dei capitani marittimi, degli uomini che vivono nella vita del mare, che hanno parte quotidiana nel commercio marittimo. E qui, così a conferma di queste mie osservazioni, come a nuovo argomento in sostegno della proposta dell'onorevole Randaccio e di altri colleghi nostri, viene innanzi l'esempio della Germania. Nel Codice di commercio germanico, il libro V, che riguarda il diritto marittimo, sta a sè, è inserito materialmente nel volume che contiene tutti i libri di quel Codice, ma ha tutta la posizione, per così dire, e i caratteri di un diritto autonomo.

Nè basta ciò, ma giova ricordare che fu composto e discusso separatamente dagli altri quattro libri. Questi furono discussi a Norimberga e ne ha riferito il Bischoff; il libro V invece fu discusso ad Amburgo, ebbe un altro relatore, il Pape, e fu elaborato e discusso, non solo coll'opera dei giureconsulti, ma con quella eziandio dei commercianti e degli armatori, il cui consiglio, il cui giudizio è necessario in simili argomenti.

Egli è, lo ripeto, che la natura stessa del diritto marittimo è essenzialmente consuetudinaria; egli è che si tratta di un diritto che potete scriverlo in una legge complessiva, ma non potete codificarlo così permanentemente come potete codificare le altre parti del diritto.

E oggi voi codificate nuovamente anche un'istituzione che da ogni parte vi si domanda che venga riformata: quella dei tribunali di commercio, anzi voi ne ampliate la giurisdizione all'articolo 860. Io appartengo ad una regione d'Italia nella quale una grande parte dell'opinione pubblica è favorevole a questi tribunali.

Io credo che bisogna andare molto a rilento nel toccare quest'istituzione la quale se ha fatto meno buona prova in alcune parti d'Italia, so però che in altre non l'ha fatta cattiva.

LUZZATTI. Chiedo di parlare.

BOSELLI. Sono fra coloro i quali accolgono con favore il principio su cui sorgono i tribunali di commercio, perchè credo allo svolgimento progressivo e alla diffusione della coltura e della coscienza del diritto nell'istruzione e nel sentimento dei moderni popoli civili. E mi piace una forma di giudizio di giurati anche nelle cause commerciali e nelle cause civili.

Però io credo opportuna una riforma nella costituzione attuale dei tribunali di commercio. Quando i compilatori del Codice francese vollero assimilare il commercio terrestre al marittimo, estesero una giurisdizione privilegiata, prima limitata agli affari

marittimi, a tutti gli affari commerciali. I consoli del mare cedettero il seggio ai tribunali di commercio.

L'antica istituzione italiana fu così trasformata. Converrà sempre, l'imporre la natura delle cose, mantenere tribunali marittimi per le cause marittime. E con una riforma ispirata alle antiche tradizioni italiane, e conforme ad opportune distinzioni, si risolverà forse il dibattuto argomento col consenso di tutte le opinioni e con la soddisfazione di tutti gli interessi.

In ogni paese marittimo le Corti marittime veggono aumentare ogni giorno le loro attribuzioni e anche da noi si propongono nuove istituzioni di simil natura cui si provvederebbe per avventura riformando, specificando i tribunali di commercio e dando ad essi vita nuova, per quei luoghi e per quelle materie per le quali debbono averla, a beneficio degli interessi del commercio marittimo e della navigazione, il cui diritto non può essere interpretato se non da chi ogni giorno lo forma e lo svolge. Proponendo all'onorevole Mancini, all'onorevole Zanardelli e all'onorevole ministro del commercio di accettare la proposta recata innanzi dall'onorevole collega Randaccio ed altri deputati, non si propone ad essi una capitolazione che non sia degna di chiari statisti, di giureconsulti insigni. Riconoscano l'autonomia del diritto marittimo in questa nuova Italia. Prima di loro l'ha riconosciuta Giustiniano, quando ha introdotto nel Digesto la legge Rhodia. L'ha riconosciuta prima di loro Antonino Pio, quando ha detto: *Ego mundi dominus, lex autem maris.* (Bene! Bravo! — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti.

LUZZATTI. (Della Commissione) L'onorevole Boselli nel suo dottissimo discorso, nelle osservazioni acute e notevoli, che con tanta competenza ha svolto, non sostenne la tesi, che nel progetto del nuovo Codice di commercio, le disposizioni, le quali riguardano la parte marittima peggiorino la legge attuale. Ciò mi rassicura; poichè se egli fosse riuscito a provare che si peggiorano le disposizioni attuali del Codice di commercio, allora solo io intenderei la gravezza della sua proposta. Ma poichè egli, così perito di questa materia, non ha sostenuto questa tesi, e d'altra parte io credo che vi sia pericolo nell'indugiare l'approvazione del nuovo Codice di commercio quale ci è proposto, posso con tranquillità d'animo votarlo anche nella parte che riguarda le disposizioni marittime.

L'onorevole Boselli non ha confutato l'onorevole Randaccio, ma ha dichiarato che si potevano con-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1882

siderare alcune maggiori formalità, come un mezzo per salvare la marineria dalle avarie simulate, che la discreditano.

Ora se così stanno le cose, e se d'altra parte è fuor di dubbio che parecchie altre disposizioni di questo Codice tesoreggiano i voti delle Camere di commercio e degli uomini competenti, perchè indugieremo ancora? L'onorevole Boselli ha messo innanzi una serie di gravi considerazioni intorno alla necessità di riformare le disposizioni, che riguardano la marina mercantile. Ma, a mia volta, chiedo all'onorevole Boselli ed agli uomini periti di queste materie: è in un momento di crisi in cui si può con tranquillità d'animo e con sicurezza di non ingannarsi provvedere a quelle riforme, alle quali accennava l'onorevole Boselli? È nel momento in cui l'industria della marineria mercantile attraversa una delle crisi più gravi che si registrino nella nostra storia, che noi possiamo tranquillamente, pacatamente deliberare? Ovvero non è più opportuno che, dopo compiuta la inchiesta alla quale l'onorevole Boselli attende con tanta cura, e passato anche questo momento di crisi che ottenebra in parte i nostri giudizi, si provveda ponderatamente con leggi particolari? Intanto noi siamo sicuri, anche per ciò che l'onorevole Boselli ci diceva, che le nuove disposizioni del Codice che ci è proposto, non aggravano ma in alcuni punti migliorano la condizione delle cose. Egli stesso riconosceva che l'istituto del pegno navale e molti altri istituti acquistano diritto di cittadinanza nel nuovo Codice, in modo più conforme ai progressi della scienza e alle necessità dell'odierna industria marittima.

Non voglio nè posso contraddire ciò che egli ha detto; ma mi consenta una sola osservazione. Non crede egli che oggidì in Italia, appunto per la gravezza della crisi che opprime le nostre industrie marittime, sorgano illusioni soverchie intorno al credito marittimo? Quando una industria è afflitta da una crisi, tutti magnificano i miracoli del credito. Non nego in nessuna guisa l'importanza del credito applicato a ogni ramo della produzione, ma vorrei che il paese nostro si salvasse anche dalle illusioni della soverchia efficacia del credito. Quando (e l'onorevole Boselli lo ha accennato) l'industria della marina mercantile in Italia non aveva alcun sussidio da quegli istituti giuridici ed economici, ai quali egli ha fatto appello nel suo dotto discorso, e quando non si parlava in nessuna guisa di ordinamenti organici del credito marittimo, il credito marittimo si era svolto mirabilmente nel nostro paese, e aveva acquistato una potenza solidissima. In Liguria, una delle ragioni per cui le Casse di risparmio non si sono svolte

come in altri paesi, come, a mo d'esempio, in Lombardia, è che i risparmiatori della Liguria affidavano al credito marittimo quelle somme che altrove si collocavano nelle Casse di risparmio. E ciò avveniva perchè allora l'industria marittima fioriva in modo da allettare il credito marittimo anche senza uopo di speciale organizzazione. Oggidì, dal credito marittimo si attende troppo, e in tanto non si svolge spontaneamente, perchè l'industria della marina mercantile non attrae più l'impiego dei capitali come per lo passato. L'onorevole mio amico Boselli ha ricordato con molta dottrina la riforma della legge sul pegno navale in Francia, e altrettali disposizioni, le quali, a suo avviso (e quando egli lo assevera io lo credo) hanno ottenuto l'effetto di diminuire la ragione del denaro impiegato nelle industrie marittime.

Ma d'altra parte questo istituto, come fu perfezionato in Francia in questi ultimi tempi, non ebbe sicuramente una sì grande efficacia per il risorgimento della marina mercantile in quel paese, quando si pensi che si è dovuto ricorrere a una delle leggi le più illiberali, e sulla quale il Parlamento dovrà fra breve interloquire, a quella dei premi alle costruzioni e alla navigazione, legge che viola la libertà degli altri Stati e offende la concorrenza in tutti i mari liberi. I perfezionamenti della legislazione non valsero a risparmiare alla Francia l'esperienza di una legislazione economica medioevale. Con ciò io non voglio negare i vantaggi di tutte queste nuove disposizioni che si invocano; solo ripeto che, storicamente, quando un'industria soffre e attraversa questi periodi di difficoltà e di crisi, le menti ammalate sognano subito di evocare la magia del credito, e si crede in tal modo di poter recare un conforto maggiore del vero.

E poichè queste nuove disposizioni del Codice della marina mercantile non peggiorano, ma anzi (e l'onorevole Boselli stesso lo ha riconosciuto) migliorano, in alcuni punti, lo stato presente delle cose; io non trovo che vi sia alcun male, ad attendere che ci mettiamo d'accordo tutti, dopo il compimento dell'inchiesta, e dopo una matura indagine di tutte queste nuove aspirazioni, attendendo il momento opportuno per una riforma. Io confido che nè il relatore della Commissione, nè il ministro la contrastino; ma essa avrà la sua ora opportuna quando sia compiuta l'inchiesta, a cui l'onorevole Boselli attende con tanta cura. Ognuno di noi, recando innanzi la propria esperienza e i propri studi a fine di correggere questo o quell'altro difetto del Codice di commercio (e ve ne sono tanti! e parecchi ne ho ravvisato anch'io), s'accumulerebbero in tal guisa le difficoltà, che non si raggiungerebbe l'in-

tento da molti desiderato, di dare all'Italia il nuovo Codice, nel quale credo che la maggioranza degli uomini competenti del nostro paese riconosca i vantaggi superare i difetti. Vi furono noverati moltissimi difetti, lasciate che io accenni qualcuno dei vantaggi principali, pei quali, a mio avviso c'è pericolo nell'indugio, c'è danno a ritardare l'applicazione del nuovo Codice. Alludo, signori, alla riforma delle società anonime, alludo alle società cooperative. Rispetto alle società anonime, chi di noi non è spaventato da queste fioriture artificiali di Banche e di società, che pullulano talvolta senza scopo chiaro? Ebbene, nel nuovo Codice vi sono disposizioni rispetto alla responsabilità, rispetto ai versamenti dei capitali e ad altrettali provvedimenti, che giungono opportune per accrescere le guarentigie e le responsabilità.

Rispetto alle società cooperative il beneficio è evidente. È da 15 anni che questi istituti cooperativi sono sorti in Italia, e da tutte le parti di questa Camera si levarono approvazioni e lodi a quegli istituti, grazie ai quali le classi lavoratrici cercano di migliorare senza alcun aiuto del Governo, ma fidando soltanto nella loro previdenza, le loro condizioni economiche e morali. E oggidì che ci è dinanzi un progetto di Codice, nel quale, dopo sì lunga attesa, è fatta soddisfazione alla legittima domanda delle nostre classi lavoratrici, e pel quale finalmente anche in Italia, come in tutti gli altri paesi civili, si provvede in modo opportuno, si ritarderebbe ancora cotal beneficio? Noi avremo lasciato balenare tante speranze che poi sarebbero deluse?

Se che mi si dirà che cotali speranze non sono deluse, ma soltanto ritardate. Ma chi conosce le vicende della nostra vita parlamentare sa anche che se si discuterà di nuovo a fondo su questo Codice se ne ritarderà il beneficio per molti anni.

Per tutte queste ragioni indicate sommariamente e che il relatore della Commissione, il quale ha l'incarico di sostenere le opinioni della maggioranza, svolgerà più dottamente di me, dichiaro che non posso consentire con coloro che vorrebbero arrecare modificazioni a questo Codice.

Imperocchè ciò equivarrebbe a ritardare quei benefici che superano i danni, gli errori e difetti che vi sono in questa legge come in tutte le altre di tal fatta. Ogni Codice perfetto ieri è in arretrato domani, rispetto agli ultimissimi progressi della scienza.

Considerate, o signori, che i membri della Commissione, se avessero saputo che si dovesse discutere il Codice di commercio punto per punto, non

avrebbero mancato di rilevarne i difetti e di difenderne qui le emendazioni.

Ma noi abbiamo fatto sacrificio di questi nostri studi; abbiamo fatto uno sforzo sopra noi medesimi, dimenticando per così dire questi errori e difetti che ci venivano dinanzi, appunto per non ritardare i benefizi sicuri.

Con queste dichiarazioni mi è più agevole volgere ai ministri alcune domande che tranquilleranno me ed anche altri colleghi miei in nome dei quali le dirigo a loro. Una riguarda gli assegni bancari.

Una delle riforme di questo Codice, anch'essa lungamente invocata, riguarda gli assegni bancari i quali, quando si svolgano nel nostro paese, contribuiranno a dare alla circolazione un simbolo di credito veloce e utile.

Nel progetto di Codice che era stato presentato al Senato, si conteneva una disposizione che riguardava il bollo di questi assegni bancari. Pareva strana questa miscela di una disposizione di finanza con disposizioni giuridiche. Pareva strana questa miscela, ma non era fatta a caso; inquantochè i compilatori di quel progetto di Codice erano profondamente persuasi che, senza una mite tassazione di questo agilissimo e utilissimo strumento di credito, non si riuscirebbe ad acclimatarlo nel nostro paese. Fu tolto dal Senato, ed io rispetto quella decisione per ragioni di eurtmia. Ma domando al ministro del commercio, e lo domanderei anche al ministro delle finanze se assistesse a questa tornata della Camera, se sia nei suoi intendimenti di rendere veramente efficace l'istituto dell'assegno bancario, presentando al più presto, in modo che l'un istituto contemporaneamente si concreti e si rinforzi con l'altro, un disegno di legge, il quale agevoli anche dal punto di vista fiscale la circolazione di questi strumenti utilissimi di credito.

La seconda domanda riguarda la facoltà di prolungare il protesto delle cambiali. L'onorevole ministro del commercio sa che fu discussa nel Consiglio del commercio questa parte importante delle disposizioni della legge cambiaria, la quale si collega con un istituto votato cordialmente, unanimemente da questa Camera; quello delle stanze di compensazione. Esso richiede che la facoltà di levare il protesto sia prorogata. Io non domando che s'introduca questa disposizione nel Codice di commercio, perchè metto sopra ogni altra considerazione l'immediata approvazione: ma vorrei che il ministro del commercio e il guardasigilli mi acquietassero intorno alle loro opinioni su questo punto. Confido che esse consentano con le mie.

Infine, o signori, vi è un altro punto, su cui invocherei l'attenzione del relatore e dei ministri; è

d'indole un po' delicata; riguarda la sorveglianza degli istituti e delle società anonime nel nostro paese. Quando nel 1869 fu abolita in Italia l'istituzione governativa del sindacato sugli istituti di credito e sulle società anonime, penso ancora oggidì che si ha reso un grande servizio al paese liberando il Governo dalla responsabilità del buono o malo andamento delle società per azioni. Così si è data alla responsabilità privata ed alla vigilanza degli interessati la importanza prominente e la influenza principale. Nel nuovo Codice di commercio è saviamente provveduto a questa tutela legittima degli interessi con la pubblicazione dei bilanci, con pene per coloro i quali alterassero il vero, e con altrettali disposizioni. In un articolo del nuovo Codice di commercio, si applicano alle società costituite anteriormente all'attuazione del presente Codice alcune di queste disposizioni, che riguardano il modo della pubblicità, e le pene per coloro che non vi si attenessero nei modi voluti dalla legge. Ma alcune altre se ne tacciono; il che lascierebbe supporre in alcuno che fosse intendimento del Governo di lasciare ancora in vita, per la tutela e la sorveglianza delle società anonime esistenti a tenore delle leggi attuali, quel simulacro d'ispettorato governativo delle società, che rimase in vigore anche dopo il decreto del 1869, perchè, per una serie di ragioni che è inutile ripetere ora, si credette allora di non poterlo abolire intieramente. Ma oggidì vi sarebbe una vigilanza più efficace con sanzione più sicura nelle nuove disposizioni anche per le antiche società.

I ministri credono che, per le società anonime esistenti, debba avere valore ancora il decreto del 1869? Oppure non istimano più opportuno e più confacente all'indole dei nuovi istituti giuridici commerciali, dei quali si vuole ora dotare il paese, di abolire quel decreto, e, giovandosi delle facoltà coordinatrici, di cui parla l'articolo terzo del disegno della Commissione, regolare con norme eguali le future società anonime e anche le esistenti, in maniera che vi sia un solo modo di tutela, di sorveglianza e di repressione delle frodi eventuali? È questo un punto delicato, e sarebbe strano che vi fossero due forme di vigilanza delle società anonime, la vecchia e la nuova, rispetto a un interesse così comune, come è quello della pubblicità e della verità dei conti e della fedele osservanza dei patti sociali.

Se i ministri potessero dare soddisfacenti risposte a queste mie domande, voterei più lieto il Codice di commercio; ma collocandomi dal mio punto di vista, lo voterò meno lieto, lo voterò rassegnato anche se le loro risposte non potessero soddisfare mi interamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Parpaglia.

PARPAGLIA. Signori! La legge che discutiamo è troppo grave. La gravità sua si fa manifesta da due fatti che non possono essere sfuggiti alla vostra attenzione.

Il primo è che si domanda di dare la nostra sanzione ad una legge così importante, quale è il Codice di commercio e di navigazione, senza discuterlo, rimettendoci quasi rassegnati allo studio che ne ha fatto il Senato, avvalorando così il concetto, e diremo meglio, il pregiudizio che la discussione dei Codici non può aver luogo nelle grandi assemblee. La seconda considerazione è che i primi tre oratori che hanno parlato, hanno combattuto il disegno di legge ed hanno grave autorità, perchè tutti fanno parte della Commissione. Il primo oratore propone che lo stesso Codice sia in quest'Assemblea discusso allo scopo d'introdurvi quelle modificazioni ed aggiunte che possono ritenersi ancora necessarie; e gli altri due domandano che sia stralciato il libro secondo, il quale ha per oggetto il commercio marittimo e la navigazione, onde sia sottoposto a nuovo e più accurato studio specialmente di persone competenti di cose e di affari di marina; anzi, si vorrebbe stabilire un corpo di leggi speciale per il commercio marittimo e per la navigazione, invocando alcune tribunali e Corti marittime, dimostrando tale assunto con un corredo di considerazioni dotte e sagaci, come fece l'onorevole Boselli nello splendido discorso che testè abbiamo udito. Ed intanto la conclusione sarebbe questa: di non accettare il disegno di legge col quale si domanda l'autorizzazione di pubblicare il Codice quale venne approvato dal Senato.

In verità, signori, per indurci a non rigettare questo disegno di legge, basterebbe il ragionamento ultimo dell'onorevole Luzzatti. L'onorevole Luzzatti, rispondendo al suo collega ed amico Boselli, così ragionava: voi non mi avete provato che il libro secondo del Codice quale è nel progetto approvato dal Senato peggiori lo stato della legislazione attuale, anzi avete consentito che vi è un notevole mutamento in meglio. Se ciò è, diceva l'onorevole Luzzatti, non vi ha ragione perchè si ritardi l'approvazione di questo disegno di legge, sperando ed invocando le innovazioni radicali, gravi e difficili che desidera l'onorevole Boselli.

Si dice e si ripete che l'ottimo è nemico del bene, e ci capiterebbe proprio di lasciar sfuggire un'utile riforma per andare in traccia del buono assoluto.

L'onorevole Varè, che parlò ieri, fece gravissimi appunti a questo disegno di legge, appunti tali che, se esistessero, toglierebbero allo stesso ogni auto-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1882

rità, ogni giuridico valore. L'onorevole Varè infatti iniziava il suo discorso affermando che questo disegno di legge manca di studi preparatorii, tali da poter tranquillare la nostra coscienza per accettarlo senza discussione. Questo disegno di legge, soggiungeva egli mettendo i punti sugli *i*, è opera d'un sol uomo; noi vediamo in questo Codice il senno e la parola d'un dittatore, che c'impone colla sua autorità personale per quanto sapiente e dotta. Con questo disegno di legge noi abdichiamo al nostro diritto di discuterlo e pieghiamo riverenti il capo all'autorità dell'altro ramo del Parlamento. Noi, egli diceva, confessiamo che pur alcuni emendamenti e modificazioni dovrebbero introdursi; eppure rassegnati ci accomodiamo ad accettarlo. Così si ha fretta di compiere un'opera, che si confessa essere imperfetta; e questo è gravissimo danno.

Dirò anzitutto che non vedo la fretta dopo 17 anni di studio; direi piuttosto che è tempo di finirla perchè il paese è stanco di aspettare una riforma tanto reclamata.

Ricordiamo le diverse fasi di studi diligenti, tra le quali è passato il progetto di un Codice di commercio, e ci persuaderemo che si presenta sorretto da tanta larghezza e maturità di preparazione da poter tranquillizzare qualunque scrupolosa coscienza ed ispirare in tutti il più profondo convincimento che non sarà opera improvvida affrettarne l'attuazione. Ed avremmo nel tempo stesso il convincimento che questo Codice non è opera di una sola mente per quanto eletta, non è il precetto di un dittatore, per quanto rispettata e gradita torni la dittatura della dottrina e della scienza: ma che vi concorsero molti eletti ingegni che onorano la nostra patria, per dottrina giuridica, per studi economici e per pratica negli affari di commercio.

Tutti noi ricordiamo che, fin dal 1865, quando si proponeva la unificazione legislativa in Italia, ad una Commissione fu dato incarico di studiare le modificazioni da introdursi nel Codice di commercio. Ma, e perchè urgeva di avere una legge che unificasse la legislazione in tutta l'Italia, e perchè la Commissione temeva quasi di uscire dall'orbita del suo mandato, le modificazioni si limitarono a poche, riconosciute di irrecusabile urgenza.

Il bisogno di una riforma radicale e completa si fece sentire sempre più, e questo Parlamento ebbe occasione di manifestarlo nella discussione del disegno di legge per l'unificazione legislativa delle provincie venete e mantovana nel 1859.

L'onorevole Mancini in quell'occasione proponeva si desse facoltà al Governo di introdurre nel Codice le modificazioni richieste dal progresso della civiltà e del commercio, coadiuvandosi dello studio e dell'o-

pera di giureconsulti e commercianti, prendendo specialmente a norma il Codice germanico e la legge germanica sulle cambiali del 14 novembre 1848.

Quella proposta, pur accolta con favore, non fu votata; però avvenne un fatto gravissimo; nell'estendersi il Codice di commercio alle provincie venete e di Mantova, si conservò a loro quella parte delle leggi germaniche che governa il regime cambiario, creando così l'inconveniente, di vedere una parte d'Italia governata da altre leggi che confessiamo migliori di quella che vige nella più gran parte dello Stato.

Quel voto del Parlamento era una condanna del Codice vigente, era un invito perchè si affrettasse la riforma dello stesso Codice.

Dopo questo grave fatto, nel 19 settembre 1869, il ministro Pivotti nominò una Commissione di egregi giuriconsulti e di persone versate nella pratica del commercio, la quale aveva rivolto i suoi studi precisamente sulla materia cambiaria, indi su quelle riguardanti le società commerciali ed i fallimenti. Più tardi il guardasigilli Raeli volle che la Commissione allargasse il campo dei suoi studi, ed estendesse l'esame alla riforma di tutto il Codice.

Ed a rendere più completa quella elaborazione e più consentanea alle esigenze non manca il valido concorso dei ministri di agricoltura e commercio e del Ministero dei lavori pubblici, per quanto ha tratto specialmente ai trasporti sulle ferrovie.

E quella Commissione, dopo tre lunghe e laboriose Sessioni, formulò un progetto del Codice, cui diede il titolo modesto di *Progetto preliminare*.

Nè di ciò si contentò quella Commissione. Ben lungi di voler imporre i suoi criteri e le sue opinioni in parte così importanti della nostra legislazione, manifestò il voto che il progetto fosse sottoposto all'esame ed allo studio della magistratura, di dotti giuristi, di persone tecniche; ed il ministro Vigliani nel 1873, rispose al voto della Commissione e comunicava il progetto alle Corti di cassazione e di appello del regno, ai tribunali di commercio, alle Camere di commercio ed alle Facoltà giuridiche delle nostre Università.

E ricca ed abbondante messe si è raccolta di osservazioni e di notizie. E vi concorse anche il voto autorevole di diversi congressi delle Camere di commercio.

Lo stesso ministro Vigliani stralciava dal progetto la parte che aveva per oggetto le società commerciali, formulandone apposito disegno di legge; lo presentò al Senato, e quel Consesso l'approvò con una lunga e dottissima discussione.

Venuta al potere la Sinistra, l'onorevole Mancini ministro di grazia e giustizia, fu sollecito di nomi-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1882

nare una Commissione abbastanza numerosa, che fece una nuova, ampia e scrupolosa revisione.

Il ministro Mancini compilò allora il progetto del Codice di commercio, illustrato da una relazione ammirata per profondità di analisi, per vastità di dottrina ed acume legislativo, quale si addice a tanto uomo.

Nel 1879 l'onorevole Taiani, allora ministro guardasigilli, presentava al Senato un disegno di legge col quale si chiedeva la facoltà di pubblicare il Codice di commercio, previe alcune cautele e garanzie invocate colla stessa legge.

L'onorevole Villa presentò di nuovo questo disegno di legge al Senato e fu discusso in diverse sedute e finalmente lo approvò nel 22 giugno 1880. Ciò posto, io domando: si può dire che i lavori preparatori furono pochi ed insufficienti? Che il progetto del Codice è opera di un solo? Che abbiamo subito la sua dittatura? No di certo; a ciò resistono i fatti che io ho enunciato. Di questo progetto il più grande e dotto collaboratore fu certo l'onorevole Mancini, ma ci concorse l'opera utile e saggia di molti.

E badiamo, signori, che l'onorevole Mancini non ha potuto prender parte alle discussioni del Senato, perchè allora non era più ministro; così mancò in quel Consesso la diretta influenza della dotta sua parola. Nè è da credere che il Senato abbia voluto solo metter la sabbia sullo scritto, come suppone l'onorevole Varè, perchè a ciò resiste il fatto; il Senato infatti impiegò più sedute, e diverse disposizioni furono oggetto di larga e profonda discussione, quale si addice a quell'alto Consesso, indipendente sempre, e molto più dal Governo di Sinistra.

Così si può ritenere che questo Codice, se non è l'ultimo postulato di legislazione commerciale, risponde certo ai più urgenti bisogni ed alle riforme più reclamate.

L'onorevole Varè ha rilevato alcuni appunti al progetto del Codice; ma in verità vi confesso che quando fossi stato incerto nel dare il mio voto, mi vi avrebbe determinato il suo discorso. Il suo discorso ha dimostrato che importanti ed urgenti modificazioni ed aggiunte si trovano in questo Codice, che non possono essere ulteriormente senza nostra grave colpa ritardate.

Egli fece diverse osservazioni con quella diligenza, con quell'ingegno, con quello studio che noi tutti gli riconosciamo; egli, che faceva parte della Commissione, ha avuto tempo ed agio di studiare il progetto del Codice in tutte le sue parti.

Ora io dico che quando una legge di tanto peso

come è questa, non ha altri difetti che quelli che sono stati messi in evidenza dall'onorevole Varè, dobbiamo confessare che ha tanto d'intrinseco valore legislativo da non potersi mettere in dubbio; e mettendo a confronto i piccoli difetti notati dall'onorevole Varè con le grandi riforme, non possiamo esitare un momento ad approvarlo.

Ma, o signori, esistono veramente questi appunti rilevati dall'onorevole Varè? L'onorevole Varè comincia la sua censura col dire: Con questo Codice si è voluto fare dei commercianti una classe speciale, mentre la legge deve essere uguale per tutti, accordando loro speciali favori ed imponendo anche oneri gravissimi.

Ma io domando: è davvero il nostro Codice che crea il negoziante, dandogli quasi una speciale personalità giuridica? L'essere, o no, negoziante dipende davvero da una dichiarazione inscritta nel nostro diritto commerciale?

No, di certo; il Codice afferma e riconosce lo stato di fatto di quelle tali persone, afferma e riconosce che vi è una categoria di persone, la quale si è dedicata e si dedica precisamente al commercio, e fa di questo la sua abituale professione.

Non è il Codice che crea artificialmente la classe speciale dei commercianti, ma riconoscendola quale è, la disciplina e vuole assoggettarla a norme speciali richieste dall'interesse della società, nei rapporti molteplici e svariati che il commerciante ha con gli altri cittadini.

E qui l'onorevole Varè viene a censurare l'articolo del Codice che determina e definisce quale sia il negoziante. Secondo quella definizione il commerciante è colui che fa del commercio la sua abituale professione. Quando voi avete detto ciò, prosegue l'onorevole Varè, nulla avete definito: avete adottato una formula vaga ed incerta che richiede un'altra indagine per sapere quando si giunge a fare del commercio un'abituale professione.

In verità, onorevole Varè, è difficile cosa dare definizione esatta. Alla mia volta dirò io all'onorevole Varè: se il concetto del Codice non è esatto, quale altro voi intendete surrogarvi?

Egli non ha neppure tentato di definire in altro modo il commerciante; solo disse che, in luogo di dichiarare quale sia il negoziante, si dovrebbe adottare un registro del commercio, nel quale si avrebbero ad iscrivere tutti coloro che esercitano il commercio.

Anzitutto, a ciò ha splendidamente risposto la relazione dell'onorevole Mancini, perchè noi abbiamo dimolti registri nei quali sono indicati e registrati gli atti più importanti della vita commerciale; e basterà leggere gli articoli 15, 18, 89, 90, 91, 92, 95, 170,

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1882

178, 216 e 365 per assicurarsi come siasi provveduto alla pubblicità allo scopo di tutelare l'interesse di coloro che vivono nel commercio od hanno con quello rapporti. Ma dirò di più. Posto esista il registro di commercio, chi deve iscriversi in questo registro? Il commerciante, mi si risponde. Ed allora siamo, come prima, a chiedere e determinare quale è il commerciante; e si cade nell'inconveniente, se così fosse, che lamentò l'onorevole Varè. Nè voglio supporre che si ritenga essere lecito a chicchessia iscriversi in quei registri, e cancellare il suo nome a piacimento, perchè ciò sarebbe esporre il pubblico a sorprese, a frodi, e gravissime conseguenze.

Perchè fare poi tale appunto al Codice in esame, quando questa definizione è antica e nuova perchè la si riscontra negli antichi frammenti come nei Codici moderni?

L'onorevole Varè vorrebbe che il Codice prescrivesse il registro delle firme e delle ditte di commercio allo scopo di evitare abusi e frodi di coloro che si valgono di antiche ditte, per cuoprire con una onorata bandiera il contrabbando di soprusi e frodi. Dirò francamente che di ciò non mi preoccupo troppo, perchè in questa parte il commercio ha provveduto a sè stesso. Non vi è ditta o commerciante che non abbia fatto la sua circolare colla quale fa conoscere la firma che adotta nei propri atti, e tutti prendono nota di quella firma; perciò può dirsi che cadaun negoziante abbia il registro o la raccolta delle firme di coloro coi quali ha traffichi o può avere interessi.

Del resto, dirò che un disegno di legge sulla *denunzia delle ditte commerciali* fu ripetutamente presentato ora alla Camera ed ora al Senato e non potè aver mai neppur l'onore della discussione; fatto questo che non giustificerebbe troppo il concetto dell'urgenza in questa materia.

L'onorevole Varè fece varie osservazioni alle disposizioni che regolano le società commerciali ed associazioni. Confesso che quando ho udito il suo discorso ho provato un senso penoso, poichè tutti consentono che questa parte è quella che fu sottoposta a più accurato esame, a studio più diligente e profondo. Ricordo di nuovo che il ministro Vigliani di questa materia formulò un apposito disegno di legge, che il Senato ha discusso nel 1875 consacrandovi molte e lunghe sedute con dottissima discussione la quale forma una delle glorie della Camera vitalizia per i discorsi che vi furono pronunciati in quella occasione.

All'onorevole Varè spiace che il Codice riconosca tre sole figure di società commerciali. Le società cioè in accomandita, le società in nome collettivo e le società anonime. Quasi questa innovazione sia

stata per la prima volta dal nostro Codice introdotta e non sia invece il portato della dottrina, della pratica, conforme ai nostri Codici precedenti ed a quegli degli altri Stati. Si osserva che vi possono essere società che presentano altri caratteri ed altre forme, ma io mi permetto di rispondere che vi è e vi può essere qualche caso di società che pare abbia una forma speciale, ma esaminandola è facile riconoscere che si comprende in una delle tre figure enunciate dall'articolo 75 della legge. Nè so quanto possa calzare al caso l'esempio della fusione delle compagnie Florio e Rubattino volendo che sia una società diversa da quelle di sopra enunciate perchè si vollero conservare amministratori perpetui il Florio e il Rubattino; ma basta esaminare appunto la costituzione e trasformazione di quelle società per riconoscere i caratteri della società anonima; solo per legge si derogò al precetto legislativo che vuole le società anonime sieno amministrate da mandatari temporanei e revocabili, e ciò fu fatto perchè richiesto da un interesse gravissimo dello Stato.

Accettiamo con plauso la riforma della legislazione in questa parte che, mentre abbandona il sistema della ingerenza governativa inutile anzi dannosa, circonda le stesse società di sufficienti garanzie e per la responsabilità degli amministratori, e per la sorveglianza seria e costante affidata a persone molto più interessate che non sia il Governo. Utile riforma per mettere argine a gravissimi danni, ai quali si va incontro per fatto di società create allo scopo di far lucro coll'abusare della buona fede del pubblico e di inesperti azionisti.

Quindi non so come possa mettersi in dubbio l'immenso progresso che si fa in questa parte così importante della nostra legislazione commerciale, e che tanta parte ha nello svolgersi dei nostri traffici e delle nostre industrie.

L'onorevole Varè accoglie con lietissimo animo le grandi riforme della legge cambiaria, e la saluta come una riforma accettata da tutti con vero plauso. Però egli crede che anche in questa parte si accetta un errore che non si perita di dichiarare anche danno allo stesso istituto cambiario.

Perchè si vieta l'avallo per atto separato? Perchè esigere che l'avallo figurì nello stesso titolo cambiario?

L'onorevole Varè, che ha applaudito tanto alla riforma in materia cambiaria, doveva trovare la ragione di questa disposizione nella trasformazione che ha subito con questo Codice l'obbligazione cambiaria. Ora la cambiale non è più la prova d'una obbligazione o commerciale o civile, secondo la qualità degli obbligati o la causa del debito: bensì è per sè stessa un'obbligazione *formale*, specifica, de-

terminata, nuova, che ha essenza in sè stessa; e lo avallo non è più una fideiussione di un'obbligazione di cui la cambiale costituiva la prova, ma è un atto che fa parte della stessa cambiale, che ha vita ed esistenza collo stesso titolo, e non può perciò usarsi con titoli e documenti separati e di forma diversa senza falsare l'indole ed il carattere che colla nuova legge assume l'istituto cambiario.

D'altra parte non si è assolutamente vietato che l'avallo possa darsi per atto separato; ma gli effetti in questo non saranno quelli di un'obbligazione cambiaria perchè manca la *forma cambiaria*.

A coloro che hanno tanto in onore le leggi germaniche, io ricorderò che la legge germanica, all'articolo 81, non riconosce « l'avallo » se non quando è scritto nel titolo cambiario; ed il progetto del Codice svizzero segue questa stessa via. Nè deesi dimenticare che ad accettare questo sistema concorre il voto quasi unanime delle rappresentanze commerciali.

E ciò soddisfa eminentemente alla maggiore solidità della cambiale, perchè tutti conoscono il titolo quale è, senza preoccuparsi che vi possano essere altre obbligazioni separate e distinte.

Nell'ultima parte del suo discorso, l'onorevole Varè censura alcune disposizioni che si contengono nel libro III « del fallimento. » E solleva anzitutto la questione del motivo perchè questo istituto non si estende a tutti e si limita ai soli commercianti, quasi voglia autorizzarsi la frode nelle obbligazioni civili e severamente punirsi anche la colpa nelle contrattazioni commerciali. Basta leggere tutte le disposizioni del Codice che si registrano in questo titolo per conoscere a quali conseguenze si andrebbe incontro se si applicasse a tutti questo istituto. Questa osservazione, che involve in sè una gran questione da risolvere, mi spinge viemmeglio a dare il voto per la pronta attuazione di questo Codice, perchè prevedo che si eternizzerebbe se si dovesse discutere in tutte le sue parti. Censura poi alcune riforme, che ritiene essere, meglio che un beneficio, un pericolo per il commercio, che si vuole tutelare.

Uno dei pericoli, ai quali egli accennò, consiste in ciò che il Codice consente che il fallimento possa essere dichiarato o per denuncia dei falliti, o per istanza dei creditori, oppure d'ufficio. Quest'ultima parte lo impensierisce. Perchè il tribunale non richiesto si fa allora tutore dei privati? Non hanno voluto i creditori il fallimento, non lo domanda il debitore; l'autorità giudiziaria deve rimanere estranea, perchè, ben lungi di vantaggiare, può compromettere gl'interessi dell'uno o degli altri. Credo che si metta a base del ragionamento un falso concetto, quando si dice che il fallimento ha luogo nell'inte-

resse dei creditori. A me pare sia nell'interesse del commercio della società che si pronunzi il fallimento quando un commerciante è in condizioni di non soddisfare ai suoi impegni. In questo modo si tutela la buona fede di coloro che, ignorando le condizioni di quel negoziante, possono cadere nella pania. Si forma la ruota terribile che può trascinare a rovina tanti onesti. Dirò di più che i creditori, qualche volta, hanno interesse che non avvenga il fallimento, perchè sperano salvarsi coi sacrifici degli ultimi che sono colti nell'ingranaggio della macchina guasta; e non mancano esempi di creditori, che ad arte tentano di circondare il pericolante debitore di fiducia maggiore, perchè col credito assorba da altri nuove risorse per coprire le antiche. Il tribunale, serenamente, senza preoccupazioni, esamina quando sia assolutamente necessario arrestare il corso degli affari rovinosi di un commerciante e con mano prudente ferma il congegno fatale.

E giova ricordare, che l'autorità giudiziaria non viene a questa misura senza criteri, poichè questo Codice prescrive che ogni mese dai notai e dagli uscieri sia consegnato al tribunale un elenco dei protesti che si fanno dei titoli cambiari, affinchè in tal modo il tribunale possa avere un mezzo, una norma sicura per valersi della facoltà che la legge gli accorda. Del resto, non è detto che il tribunale sempre debba farlo; è lasciato alla prudenza, alla sua saggia ponderazione, e noi abbiamo fede nell'autorità giudiziaria, e dobbiamo ritenere che i magistrati useranno di quella facoltà, ma non ne abuseranno certo. Ricorreranno a tale estremo rimedio solo quando sarà ritenuto inevitabilmente necessario. L'onorevole Varè si scandalizza per la nuova forma d'amministrazione data ai fallimenti, colla istituzione di un curatore (forma nuova surrogata ai sindaci) quasi si voglia creare una nuova professione, quella dei curatori ai fallimenti. Confesso che fino ad un certo punto l'osservazione potrebbe esser giusta se si limitasse la nomina ad una categoria di persone, ciò che veramente non è. Io però domando: si sta forse meglio sotto l'amministrazione dei sindaci come prescrive il Codice attuale? Non vi parlo del come siano eterni i giudici di fallimento, del come avvenga una continua evaporazione della sostanza del fallito. Accennerò ad un altro guaio. Ordinariamente si nominano sindaci alcuni dei creditori, i quali, avendo in mani l'amministrazione, vedono e sanno che nel riparto poco o nulla possono avere. Avviene allora che essi, sotto forma di onorari, di competenze, di spese, cercano di salvare una parte almeno del loro credito; a danno degli altri che si accorgono nella liquidazione finale di essere stato tutto assorbito dalle spese l'asse del fallimento.

Invece ciò non può avvenire quando si nominano persone estranee, sorvegliate dall'autorità giudiziaria, dai creditori, ed alla quale si impone una responsabilità gravissima dalla nuova legge.

Questo progetto di Codice, quale è, se non risponde all'ideale perfetto, risponde certo ai bisogni urgenti del commercio. Non dimentichiamo: se vi è legge che debba seguire il progresso della civiltà, è certo quella che riguarda il commercio. Le scoperte scientifiche, le applicazioni meccaniche ed industriali, la rapidità delle comunicazioni, i molteplici strumenti del credito, il trasformarsi degli stessi strumenti accrescono e modificano il movimento commerciale; là escono nuovi bisogni, nuovi svariati rapporti ed interessi che di necessità chiedono nuove disposizioni legislative. Il carattere della stabilità non può essere di un Codice commerciale. A questi nuovi bisogni, a questo nuovo stato del nostro commercio e delle nostre industrie risponde il progetto attuale.

Potrei per nostra gloria ricordare che il Codice, quale fu approvato dal Senato, ebbe il plauso di dotti italiani e stranieri, e mi piace ricordare qui l'autorità di persona che non può essere sospetta di cortigianeria, il celebre Mussé, presidente della Corte di cassazione di Parigi. Egli del nostro nuovo Codice così scriveva in un rapporto all'istituto di Francia:

« Se la legge presentata alla Camera legislativa è adottata, l'Italia troverassi in possesso di un Codice di commercio sicuramente superiore a quello delle altre nazioni dell'Europa. Esso resterà come il più considerevole monumento inalzato nei nostri che giorni alla codificazione. »

Affrettiamo questa riforma, pubblichiamo solleciti un Codice che gli stranieri tanto hanno ammirato, e che l'Italia da 17 anni con insistenza domanda.

L'onorevole Depretis, nel presentare la relazione della legge elettorale, scriveva queste parole: « La presente Legislatura avrà nella storia contemporanea un'epoca gloriosa. Non sarà lieve titolo di onore di aver fatto parte di una Legislatura che ha deliberato l'abolizione del macinato, la soppressione del corso forzoso mantenendo saldo l'equilibrio finanziario; che ha assicurato al paese i benefici del complemento delle sue reti ferroviarie, che ha votato con calma la più grande riforma politica che in altri paesi non si ottenne senza scosse profonde. » Io aggiungerò: sarà pure splendido titolo di onore l'aver dato al paese un Codice che gli stranieri tanto ammirano e gl'italiani reclamano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni.

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. Non essendo presente, perde il suo turno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca.

DELLA ROCCA. Signori! La discussione che facciamo, io credo, potrebbe definirsi *accademica* dopo che il Ministero e la Commissione della Camera, d'accordo, ci propongono di votare il Codice di commercio tal quale essi ce lo presentano e come è stato modificato dal Senato del regno; quindi se noi siamo invitati a votare il Codice nella sua integrità come a noi è proposto, io stimo che una discussione di principii, di idee e di concetti sia oziosa. Potrà essere desiderata sotto il rapporto della scienza e delle aspirazioni per il miglioramento legislativo, ma non torna a pratica utilità. Io ho ammirato coloro che precedentemente hanno discusso, e ne ho altresì appreso delle belle cose; ma io penso, che la Camera debba ora principalmente decidere se convenga ad essa di approvare questo progetto tal quale ci è presentato. Si è detto, o signori, che le numerose assemblee non sieno capaci nè atte a discutere un Codice. Veramente io non accedo a questa opinione, perchè essa significa l'esautoramento delle Assemblee; questa opinione qui accettata, significherebbe che noi qui siamo stati deputati a fare discussioni politiche, o discussioni clamorose e di effetto, ma non a disputare ed a fare voti pratici e specialmente legislativi, i quali sone i veramente necessari ed utili al benessere pubblico. Io reputo che una Assemblea come questa abbia invece per principale suo scopo il miglioramento legislativo; e non penso che questa Assemblea possa dichiararsi incapace a discutere un Codice. Io dico che in questo caso vien meno la parte migliore, la parte essenziale del compito della Camera elettiva.

D'altronde io rammento il Codice civile francese, che fu un monumento di sapere, e che fu preso ad esempio. Ebbene questo Codice fu discusso non da una sola, ma da diverse Assemblee, cioè dal Tribunale, dal Consiglio di Stato, dal Corpo legislativo, e fu una discussione proficua, dotta, una discussione ferace di grandissimi risultamenti, e tutti quelli i quali vogliano ben comprendere i principii legislativi, vanno a riscontrare quello scrittore che ha fatta la miglior raccolta di quelle importanti discussioni. In quanto a noi dobbiamo dire, anche per nostro decoro, per nostro onore, che qualche Codice è stato pur discusso dalla Camera elettiva; e cito a cagion d'onore il primo libro del Codice penale, lo che dimostra che essa non è poi impotente a discutere un Codice. Il Senato del regno ci dà la prova che ha potuto e saputo discutere un Codice, inquantochè questo che noi ora esaminiamo, è stato discusso ed approvato dal Senato; e ne sono documento tutti

gli articoli che sono stati modificati e introdotti dopo la discussione avvenuta in quel ramo del Parlamento. Per lo che a me pare che non si possa con tanta franchezza dire: facciamo a meno di discutere il Codice, perchè non siamo in grado di discuterlo. Il Codice che ci è presentato, contiene indubbiamente delle rilevanti innovazioni; delle innovazioni di cui ogni italiano deve essere orgoglioso; è uno schema che ben può additarsi come un Codice che lascia poco a desiderare in quanto a perfezionamento legislativo.

Ma vi sono ancora delle lacune e delle imperfezioni; perchè non colmiamo queste lacune e non correggiamo queste imperfezioni? La Commissione però ed il ministro ci danno speranza ed affidamento in mezzo a questo sconforto generale, perchè ci dicono che, se per ragioni di opportunità non si possono correggere ora i difetti di questo disegno che si presenta alla nostra approvazione, pure ciò si potrà fare fra non molto tempo. Infatti la Commissione conchiude la sua pregevolissima e dotta relazione invitandoci a deliberare che sia eccitato il Governo « a presentare in un periodo di tempo non maggiore di un quinquennio un progetto di legge per introdurre nel nuovo Codice di commercio quelle speciali emendazioni e quei miglioramenti e perfezionamenti, che per avventura la sua pratica esecuzione e l'esperienza potranno raccomandare all'attenzione del legislatore. »

In verità, questa proposta della Commissione rivela che non è poi convinta pienamente che tutto quel che v'era di meglio a fare si trovi in questo Codice. La stessa Commissione con tale proposta rivela il pensiero ch'essa non è sicura della superlativa bontà di questo Codice, intravede i possibili miglioramenti da portarsi in esso, ed invita il Governo a presentarne le relative proposte in un periodo dato. In sostanza, votare un Codice il quale dovrebbe fare una lunga prova, dovrebbe fornire una lunga esperienza per lo meno di 10, 15 o 20 anni, invitando contemporaneamente il Governo a proporre di questo Codice i miglioramenti fra 5 anni, è un fatto che non rivela molta persuasione della eccellenza di esso.

Mi sembra specioso, che la stessa Commissione ora ci dica: la Camera sarà invitata direttamente a votare articolo per articolo un'altra proposta di Codice per migliorare quanto ora si propone; e ciò fra non molto.

Però accanto a queste osservazioni v'è anche l'uso costante e quasi la giurisprudenza parlamentare a cui siamo assuefatti.

In effetto, tutti i Codici e tutte le leggi fondamentali che governano non sono state votate dalla Ca-

mera: sono state promulgate dal Governo del Re, e ciò autorizzato dalla Camera. Tutte le leggi che si dicono amministrative, la legge del 1865 sull'amministrazione comunale e provinciale, la legge di pubblica sicurezza, la legge sulla sanità pubblica, la legge sui lavori pubblici, tutte queste leggi, o signori, furono promulgate senza che la Camera ne avesse fatta una discussione speciale particolare, articolo per articolo. I Codici furono egualmente promulgati così. Però bisogna ricordare che, tanto quella raccolta di leggi dette amministrative e di ordine politico, quanto i Codici furono, prima della loro promulgazione, preceduti da una discussione di principii, da una discussione di norme, di dettami che la Camera elettiva propose ed inculcò al potere esecutivo per tenersi presenti nella codificazione, nella formulazione degli articoli. Di tal che il potere parlamentare allora non rimase privo addirittura della facoltà di esprimere i suoi concetti e i suoi divisamenti. Invece di esprimerli articolo per articolo, denotò questi concetti e questi divisamenti generali col dare l'indirizzo al Governo del Re per la pubblicazione dei Codici civile e di procedura civile, ed anche per quelle altre leggi alle quali ho testè accennato.

Ma nel caso attuale, o signori, noi non abbiamo neppure questa facoltà. Noi non siamo invitati a dire al Ministero: informatevi a questi dettami, a questi concetti, traducete in articoli tali principii od altri. Noi siamo invitati ad accettare puramente e semplicemente questo schema che ci è proposto. Di tal che io non posso dissimularmi la gravità dell'assunto, non posso dissimularmi le conseguenze di questa specie di esautoramento a cui noi stessi ci condanniamo, e non posso non ricordare alla Camera come, quando nel 1865 si chiedeva ad essa non di accettare puramente e semplicemente un testo di Codice che era proposto, ma di autorizzare il Governo del Re a pubblicare i Codici secondo gli intenti ed i principii che la Camera avrebbe additato allo stesso Governo del Re, sorsero allora delle gravissime opposizioni a simigliante proposta, gravissime obiezioni; e notevoli uomini politici ed oratori presero parte a quella importante discussione, e tutti riconobbero che quella proposta, *stricto jure*, proprio volendo stare alla lettera dello statuto, non era una proposta molto corretta, ma però, in omaggio alla grande utilità del risultato, del beneficio che si ricavava dall'approvazione sollecita di quegli schemi, parecchi notevoli oratori, e, fra gli altri, l'onorevole Crispi, dissero che era pregio patriottico, fra due mali, scegliere il minore ed accettare l'autorizzazione al Governo del Re per la pubblicazione di quei tali Codici. Ci troviamo ora

noi nelle stesse condizioni di poter sorpassare a questi gravi riflessi, e concedere, non una simile, ma anche una più grave autorizzazione al Governo del Re senza venire alla discussione degli articoli? Io veramente non credo che noi siamo stretti dal tempo, che siamo incalzati da grande necessità, da grandi bisogni da poterci privare dell'esercizio del diritto di fare una discussione articolo per articolo su questo disegno di Codice.

Però, siccome non possiamo dissimularci che non abbiamo molto tempo dinnanzi a noi, siccome la pubblicazione della legge elettorale ci annunzia già che fra non molto i comizi popolari dovranno essere chiamati ad esercitare la loro sovranità, così potrebbe darsi che, se questo schema di legge fosse emendato da noi, e ritornasse al Senato, non ci sarebbe più tempo per essere noi chiamati un'altra volta a dare il voto definitivo su di esso; per cui in tale caso il disegno rimarrebbe in embrione, rimarrebbe un disegno non sarebbe tradotto in realtà. Ora, questo pericolo, la possibilità non lontana, non difficile di questa eventualità, induce anche me, o signori, malgrado i dubbi che ho sollevati, malgrado le obiezioni che ho formulate a me stesso, e che ho candidamente rassegnate alla saviezza della Camera, questa possibilità, dicevo, induce anche me a scegliere dei due mali il minore, ed a concedere questa facoltà della pubblicazione del Codice di commercio.

Si sono rilevati i difetti di questo Codice: ma quale opera, o signori, può essere perfetta? Io vedo però dapprima che i vantaggi, i miglioramenti, i progressi tanto desiderati, e che sono stati introdotti, vincono di gran lunga quei difetti che si sono potuti osservare.

Già non si può dire che questo Codice venga immaturo dinnanzi a noi, che non sia stato preceduto da una seria discussione, da una discussione accurata, la quale può affidarci quasi in tutto sulla bontà di esso. Infatti, signori, sappiamo che questo Codice, oltre ad essere stato diligentemente elaborato da due ministri competenti, quello della giustizia e quello del commercio, fu anche, a tempo debito, messo a cognizione della magistratura, delle Università e delle Camere di commercio. Avrei voluto che a questo Codice avesse collaborato anche il ministro della marineria, imperocchè vi si contengono disposizioni concernenti la marineria mercantile, ma questa è una particolarità sulla quale non è da insistere troppo. Quando vedo il ministro della marineria presente a questa discussione per sostenere, se occorre, le proposte del Governo, credo che tal fatto supplisca all'ommissione. Ma certa cosa è che questo progetto è

stato esaminato e largamente elaborato. Bisogna dire ad onore del vero che tutti i consessi e le persone competenti hanno espresso un favorevole giudizio su questo progetto. Non ripeterò una citazione, che è contenuta nella relazione, di cui ha dato testè lettura l'onorevole Parpaglia, e che ridonda a grande onore dell'autore principalissimo di questo lavoro, onore che si riverbera anche sull'Italia.

Iussumma, anche coloro che hanno fatto critiche intorno a questo Codice, ne hanno riconosciuto i grandissimi pregi. Permettetemi che anch'io nel fare coro agli altri inneggiatori, dica rapidamente come io ammiri e lodi le definizioni precise contenute in questo progetto in quanto agli atti di commercio, le quali eliminano le difficoltà e i dubbi che erano sorti per lo innanzi. Anch'io ho ammirato ed ammiro le disposizioni di questo disegno di legge che si riferiscono alle cambiali; anch'io lodo ciò che concerne l'assegno bancario, le disposizioni intorno ai riporti, i miglioramenti introdotti in quanto al regime delle società commerciali; anch'io ammiro e lodo tutto ciò che riflette le disposizioni relative al mandato commerciale, al conto corrente, al trasporto ferroviario; tutte previsioni presso che nuove nel Codice di commercio in esame. E anche io ammiro il sistema pressochè perfetto di disposizioni relative al fallimento. Tutti sanno che, in quanto al fallimento, erano molti i desideri del commercio perchè la legislazione fosse stata completata e migliorata. Dopo l'abolizione dell'arresto personale, deploravano molti, e in questa Camera anche è stato spesso lamentato, che non vi fosse un succedaneo, mi si conceda l'espressione, che garantisca i diritti dei commercianti e reprimesse le defraudazioni commerciali cagioni dei fallimenti.

Ora, a tutti questi vuoti si è largamente provveduto col progetto che ci si presenta; progetto che sarà certamente benedetto dal ceto commerciale, e riuscirà innegabilmente protettore degli interessi commerciali. E mi piace di citare, anche a cagion d'onore, la introduzione di un trovato nuovo, quale è quello della moratoria, che, dall'altro lato, viene a temperare il giusto rigore verso i falliti; moratoria che potrà giovare a coloro i quali, non per cattiva volontà, non per malizia, non per negligenza, nè per inosservanza delle giuste cautele, furono vittime d'una catastrofe commerciale.

Avrei voluto qualche limitazione in rapporto al riconoscimento dei diritti delle società estere; perchè noi siamo sempre larghi di considerazioni inverso gli stranieri, ma non ne abbiamo poi un ricambio. Lodo siffatte liberalità, lodo codeste larghezze; ma vorrei che ci fosse almeno un po' di reciprocità in favore degli italiani. Noi trattiamo

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1882

con molta generosità gli altri; ma non siamo poi trattati nello stesso modo. Quindi, per lo meno, avrei voluto il correttivo della reciprocità; e non capisco come siansi concessi i favori alle mentovate società, ma non estesi ad esse i giusti rigori comminati nei casi di fallimento!

In quanto al regime cambiario, io approvo quella efficacia data alla cambiale sì da essere un titolo esecutivo: basta avere una cambiale perchè si abbia il diritto di procedere alla esecuzione contro il debitore; ma anche qui avrei voluto un correttivo alla forza che si dà alla cambiale; la quale diventa un titolo pubblico come una sentenza di magistrato, che può essere eseguita da un momento all'altro.

Ponete il caso che il debitore impugni la sua firma, che non riconosca la sua firma nella cambiale, volete voi che questo debitore che non riconosce la propria firma nella cambiale debba soggiacere all'esecuzione, al sequestro a suo danno, salvo poi a far valere i suoi diritti, le sue ragioni per dimostrare che quella firma non era sua? Ma mi pare che ciò significa applicare il *solve et repete* tanto esecrato nei rapporti tra l'erario ed il privato: *paga prima e poi te la vedrai*. Ciò mi pare troppo, mi pare assai esagerato. Anche io debolmente mi unisco all'opinione, che altro oratore valentissimo espresse intorno alla innovazione introdotta relativamente al fallimento, con la istituzione del così detto curatore dei fallimenti, con che si privano per principio, per presunzione, *de iure*, i creditori, della facoltà di delegare essi un loro compagno di sventura, un'altro creditore per rappresentare gli interessi della massa, ed amministrare il fallimento. Ma perchè questo sospetto contro il ceto creditore? Contro coloro i quali sono i più danneggiati, i più interessati a gestire bene la massa del fallito? Perchè dopo il danno volete anche imprimere una specie di stigma e di sospetto contro il povero creditore? Ma per me sta che il migliore, il più idoneo, il più naturale rappresentante del ceto dei creditori e della massa del fallito, è il creditore stesso, quello che è eletto dal libero suffragio, dalla libera scelta dei suoi compagni.

Ma l'onorevole Parpaglia, se non erro, ha detto poc'anzi che il creditore ispira una certa diffidenza, perchè avendo egli perduto il suo credito in tutto o in parte, cercherà di rifarsene col danno della massa, col danno degli interessi degli altri creditori.

Ma, Dio mio! Motivare una disposizione, assumendone per ragione, un principio di diffidenza contro un'intera classe di persone, mi pare che significhi fare cosa nè ragionevole, nè giusta. Ma se vi sarà un creditore il quale con mezzi illeciti vorrà

rifarsi della perdita che ha sofferto, questo creditore potrà essere messo a dovere, potrà essere scoperto e giustamente perseguito. E se voi supponete che un creditore possa profittare, per rifarsi della perdita, io posso pur supporre che uno che non sia creditore creda o voglia profittare per arricchire a spese altrui; disgraziatamente questo malanno oggi ha preso delle larghe proporzioni.

Dunque, se volete ciò supporre per il creditore, si può supporre anche in colui che non è creditore; ma non è dato approvare disposizioni fondate sopra i sospetti.

Vorrei anch'io maggior rigore per il fallito; ce n'è abbastanza, ma ne vorrei anche di più contro i falliti dolosi ed anche contro i colposi; desidero che la legge fosse più inflessibile e più dura, perchè non è lecito di dissipare le cose altrui e di invertirle in proprio vantaggio; non è lecito manomettere i diritti sacrosanti di coloro che hanno fede nella speculazione altrui, non è lecito calpestare la santità della fiducia sopra cui si fonda il commercio, non è lecito inaridire le fonti della produzione e dell'industria col manomettere la santità delle contrattazioni commerciali.

Io credo dunque che non vi sarà giammai rigore sufficiente per colpire i falliti. E ciò non solamente per i frodatori, ma anche per coloro che leggermente, senza attenzione e cautela dispongono delle sostanze altrui ad essi confidate.

Io quindi, mi permetta la Camera che lo dica, arriverei fino al punto da proporre che non fosse accordata la libertà provvisoria a coloro i quali sono indiziati ed arrestati per fallimento.

Se c'è una disposizione simile per coloro che dicono una parola meno che riverente a una guardia municipale o di pubblica sicurezza, permettetemi che io sostenga dinanzi a voi che vi deve essere lo stesso rigore per colui che calpesta la pubblica fiducia, e disperde la sostanza di coloro che confidano in lui.

Ripeto che questa è un'idea che non sarà forse qui il posto di tradurla in atto; se ne potrà parlare quando si tratterà delle modificazioni al Codice di procedura penale; ma io dico che applaudo alle misure contro i falliti e le vorrei anche aumentate, se fosse possibile.

Anche le osservazioni dell'onorevole Randaccio mi sono sembrate abbastanza gravi, sia per ciò che concerne la tenuta dei libri di navigazione, sia per ciò che riferisce all'inventario di bordo, come per gli aggravii proposti a peso degli armatori e dei capitani delle navi.

Quelle osservazioni sono frutto di molta esperienza, e sono state determinate da voti di associa-

zioni marittime liguri; e dobbiamo dire, ad onore del vero, che in Liguria le cose che concernono il commercio e le industrie marittime sono studiate con amore, perseveranza, e con larghezza di vedute.

Ebbene, quelle osservazioni testè espresse dall'onorevole Randaccio mi sembrano degne della considerazione del Governo. Infatti egli ci diceva: col regolamento della marineria mercantile, regolamento autorizzato dalla legge, fu disposta la tenuta dei registri di navigazione in un determinato modo, e fu disposta questa tenuta in maniera, da rendere il secondo di bordo vigilatore del capitano e viceversa; sicchè erano controllori e vigilatori scambievolmente, nel fine di impedire che con scritturazioni fallaci, erronee, o false si fossero potuti defraudare i diritti degli armatori, o dei terzi. Ebbene, questo controllo del secondo di bordo e del capitano della nave, viene meno colle disposizioni che sono contenute nel Codice di commercio, poichè con queste non v'è che il solo capitano arbitro e giudice di tutto. Quindi, diceva l'onorevole Randaccio, torniamo all'antico, torniamo al 1879.

Il regolamento fatto dal Ministero, composto per autorizzazione di legge, che rendeva questi due impiegati uno controllore dell'altro, dovrebbe essere conservato per motivi chiari e concludenti. Osservava ancora l'onorevole Randaccio che l'inventario di bordo fu proposto in Senato dal senatore Cacace: ebbene, il Senato non ne volle sapere, e respinse questa proposta ad istanza del ministro della marineria. Ora non si sa comprendere come quello stesso Senato l'abbia poi accettata con questo disegno di legge che noi esaminiamo. Questo inventario di bordo sarà una cautela effimera, illusoria e nello stesso tempo assai noiosa; perchè non si può sperare, nè pretendere che l'autorità marittima possa controllare gli inventari che si fanno per diecimila navi di grande o piccola portata. Dunque potrà dare un simulacro di affidamento ai terzi, ma in sostanza si tradurrà in una illusione, in una cosa effimera, come tante altre istituzioni che non sono basate sulla realtà e sul sentimento pratico di quello che può avvenire, di quello che può farsi. E poi, perchè il Governo deve ingerirsi in cose nelle quali l'interesse privato è il più competente a tutelare i rispettivi diritti.

Ma del resto, in mezzo a tutto questo avvicinarsi di dubbi e difficoltà, io vedo, e lo dico francamente, che le critiche non sono di gran momento; che le innovazioni e miglioramenti sono assai notevoli, sono di prim'ordine, e debbono ispirare un sentimento di lode e di approvazione illimitata. Per cui, non volendo avere io il rimorso che questi miglioramenti non siano attuati per voler andare

troppo pel sottile, per voler discutere troppo, io mi piego anche all'autorevole opinione di altri, di dare cioè il mio voto a questo progetto, facendo calda raccomandazione al Governo perchè, se gli sia possibile, nel regolamento perfezioni, e renda più chiara la dizione, più efficaci i dettami ed i principii che sono contenuti nel Codice medesimo. Ed a questo proposito, o signori, io debbo osservare che il termine che si concede per la pubblicazione ed attuazione di questo Codice è troppo breve. Nell'articolo 1 di questo progetto è detto che questo Codice entrerà in attuazione nel 1° giugno 1882; ebbene a me pare che non ci sia proprio tempo di fare tutto quello che occorre perchè questo Codice possa entrare in attuazione; ci vuole il regolamento, e questo bisogna coordinarlo col regolamento e col Codice della marineria mercantile; bisogna altresì coordinarlo con altre leggi vigenti; ora, schiettamente, non credo che ci sia la latitudine sufficiente perchè l'attuazione di questo Codice possa aver luogo. Eppoi ci vuole il tempo debito acciò il medesimo possa venire a cognizione dei cittadini, e questi non possono impararlo in quindici o venti giorni; è mestieri dare loro almeno un tempo discreto per poter prenderne notizia. Mi pare quindi che non si possa fare a meno di estendere di più il periodo in cui questo Codice debba andare in attuazione. Io credo, o signori, che giammai come ora dobbiamo rammentarci dell'adagio troppo conosciuto che l'ottimo è il peggiore nemico del bene. Contentiamoci di questo poco di bene, e speriamo che l'ottimo non sarà tardo a venire.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PRI DANNEGGIATI DALL'URAGANO 29 GIUGNO 1881.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione; e si procede alla numerazione dei voti.

(Segue la numerazione dei voti.)

Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge per provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881.

Presenti e votanti	249
Maggioranza	125
Voti favorevoli	213
Voti contrari	36

(La Camera approva.)

SORTEGGIO DI SCRUTATORI.

PRESIDENTE. Ora estraggo a sorte i nomi di sette commissari per procedere allo spoglio della vota-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1882

zione fatta per la nomina dei commissari di vigilanza della Cassa dei depositi e prestiti, e dei commissari di vigilanza sull'amministrazione del Fondo pel culto.

Risultano estratti per la prima gli onorevoli Maurogonato, Dini, Bardoscia, Baratieri, Massarucci, Vayra, Arisi, Carrelli, Toaldi, Barracco Giovanni, e per la seconda gli onorevoli Panattoni, Parpaglia, Oddone, Botta, Mordini, Melchiorre, Cadenazzi.

Gli onorevoli deputati ora nominati si riuniranno questa sera alle ore 9 per lo spoglio delle schede.

PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Ha facoltà l'onorevole ministro delle finanze di presentare alcuni disegni di legge.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un disegno di legge per la approvazione di un contratto di vendita dell'ex-convento di San Domenico al comune di Faenza. (Vedi *Stampato*, n° 284.)

Ho anche l'onore di presentare alla Camera un disegno di legge concernente la tassa di bollo sugli assegni bancari. (V. *Stampato*, n° 183.)

Finalmente presento alla Camera un disegno di legge per convalidazione del decreto reale di prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste dell'esercizio 1882 (V. *Stampato*, n° 282); e un disegno di legge per modificazioni alla legge del 22 aprile 1869 sulla contabilità generale dello Stato. (V. *Stampato*, n° 281.)

Pregherò la Camera di acconsentire che questi due ultimi disegni di legge siano rinviati all'esame della Commissione generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione dei seguenti disegni di legge: il primo concernente la tassa di bollo sugli assegni bancari; il secondo per approvazione di vendita dell'ex-convento di San Domenico al comune di Faenza; il terzo per modificazioni alla legge del 22 aprile 1869 sulla contabilità dello Stato, ed un ultimo per la convalidazione di un decreto reale per spese impreviste dell'anno 1872.

L'onorevole ministro prega la Camera di voler deferire l'esame degli ultimi due disegni di legge alla Commissione generale del bilancio. Pongo ai voti questa proposta.

(È approvata.)

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

PRESIDENTE. Avverto la Camera che sono stati depositati in segreteria la relazione e i documenti tutti

riflettenti l'elezione contestata del 4° collegio di Torino, e propongo se ne iscriva la discussione all'ordine del giorno di mercoledì in principio di seduta.

Se non vi sono opposizioni, così rimarrà stabilito.

Mi pare che potremmo rimandare ad un altro giorno il seguito della discussione sul Codice di commercio. (Voci. Sì! sì!)

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. Intanto per domani l'ordine del giorno sarebbe questo...

NICOTERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera sull'ordine del giorno.

NICOTERA. La Camera avrà presente la dichiarazione che l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, fece alla Giunta per il progetto di legge della riforma elettorale ritornato dal Senato.

L'onorevole presidente del Consiglio, invitato a manifestare le sue intenzioni, in quanto all'altro disegno di legge sullo scrutinio di lista, dichiarò alla Giunta, che egli pensava, quel disegno di legge dovesse discutersi subito dopo che la legge elettorale fosse promulgata. Ora che la *Gazzetta Ufficiale* di ieri sera ne ha fatto la pubblicazione, io credo l'onorevole ministro dell'interno assentirà alla proposta che avrò l'onore di presentare.

Non giudico la procedura tenuta dalla Camera nel discutere la legge elettorale; osservo solo che sarebbe strano che il disegno di legge sullo scrutinio di lista, messo all'ordine del giorno sin da quando si discuteva tutta la riforma elettorale, dopo di essersi trascinato per mesi e mesi, ora rimanga ancora all'ordine del giorno senza si sappia la sorte che gli spetta. Nè sarebbe conveniente e regolare che la legge elettorale, già approvata e pubblicata, rimanesse per molto altro tempo incerta in una delle sue parti più importanti.

Sono molte le ragioni che consigliano la pronta discussione del disegno di legge sullo scrutinio di lista, e prima fra tutte quella di non lasciare, come dicono gli avvocati, *sub judice*, la più importante delle riforme politiche. Propongo quindi che il disegno di legge sullo scrutinio di lista, segnato nel nostro ordine del giorno al numero 7, sia messo in discussione nella seduta di domani, ed abbia la precedenza su tutte le altre discussioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

DEPRETIS, presidente del Consiglio. Io dichiaro che il presidente del Consiglio e il Ministero man-

tengono, in tutta la loro forza, le precedenti dichiarazioni, sia quelle ultimamente fatte alla Commissione per l'esame della legge elettorale, sia quelle precedentemente fatte nella discussione della legge medesima. Io pertanto desidero che il disegno di legge sullo scrutinio di lista sia posto immediatamente all'ordine del giorno.

Voci. C'è già.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. C'è, ma dopo altri disegni di legge; e io intendo dire, anche con precedenza. Ora, mentre confermo questo intendimento, già manifestato altre volte dal Governo, non posso non ricordare le dichiarazioni da me fatte alla Camera prima che essa prendesse le sue vacanze natalizie. Io allora ho dichiarato che il Governo era pronto a pagare un debito che aveva verso se stesso e verso alcuni dei nostri onorevoli colleghi, i quali avevano più volte manifestato il desiderio di muovere interrogazioni e interpellanze sulla politica del Governo.

Ora la Camera ben vede, come sarebbe, mi si permetta la parola, inammissibile la posizione di un Governo che rimanesse sotto questa continua minaccia pendente sul suo capo, o che cercasse di sfuggire, o che almeno si mettesse nella posizione di chi sfugge una discussione sulla propria condotta. Adesso la Camera vede che le sta dianzì una interpellanza, mossa da un uomo autorevolissimo, qual è il deputato Ricotti, il quale interroga il Ministero appunto sulla politica estera. Il Ministero non solo non intende sfuggire questa discussione, ma la desidera; e non perciò credo che possa supporre minimamente in lui l'intendimento di ritardare la discussione sullo scrutinio di lista; e pertanto esso prega la Camera di premettere la discussione di questa interpellanza, e di far venire subito dopo quella sullo scrutinio di lista. Il Ministero, ripeto, non intende di ritirare minimamente nessuna delle dichiarazioni che ha fatte; ma finchè c'è una interpellanza, e questa interpellanza non è ritirata, esso esprime il desiderio che sia mantenuta all'ordine del giorno. Se l'onorevole Ricotti crede di ritirarla, per rimandarla ad altro tempo, padrone; io non avrei nulla da dire, perchè non intendo forzare nessuno a fare una discussione suo malgrado.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.

NICOTERA. Ho già detto che molte ragioni consigliano la pronta discussione del disegno di legge per lo scrutinio di lista. L'onorevole presidente del Consiglio vi ha apposto la necessità di discutere prima la questione dell'indirizzo politico del Governo.

Egli deve convenire con me, che quando una riforma politica, come quella della legge elettorale,

è in discussione in un Parlamento, non è possibile evitare che la mente dei deputati ne sia fortemente preoccupata. Infatti, signori, voi non potete avere dimenticato che sempre quando si è sollevata in questa Camera una discussione sull'indirizzo politico del Governo, da molti deputati, ed io dirò giustamente, si è detto: Possiamo noi turbare la discussione della legge elettorale, mettere in forse il trionfo, l'approvazione di questa grande riforma, e provocare una crisi nel momento in cui la Camera deve pronunziarsi sulla riforma stessa?

Se il presidente del Consiglio, in diverse occasioni, in questa Camera ed al Senato, non avesse dichiarato che egli crede necessario lo scrutinio di lista per completare la riforma elettorale; se l'onorevole presidente del Consiglio non avesse più volte dichiarato, che egli crederebbe pericolosa la riforma elettorale se non fosse accompagnata dal correttivo dello scrutinio di lista; io ammetterei che si potesse senza inconveniente alcuno discutere prima dell'indirizzo politico del Governo; ma, o signori, quando si è votata, a giudizio del presidente del Consiglio, una riforma elettorale incompleta, è egli prudente impegnare la Camera in una discussione politica, prima che quella riforma sia completata col correttivo, creduto necessario dal presidente del Consiglio?

Io sono lontanissimo dal credere, dal sospettare, che l'onorevole presidente del Consiglio voglia far precedere la discussione politica per mantenere la mente dei deputati nelle stesse condizioni nelle quali si è trovata per più tempo, durante la discussione della riforma elettorale; ma faccio un'ipotesi, onorevole presidente del Consiglio. Immagini che la Camera discutesse prima dell'indirizzo politico del Governo e che lo condannasse; non si correrebbe in questo caso il pericolo di vedere applicata la riforma elettorale, senza quel correttivo dello scrutinio di lista, che ella stessa ha dichiarato necessario, e senza del quale le istituzioni sarebbero in pericolo. (*Interruzioni a bassa voce vicino all'oratore*)

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. Onorevole Nicotera, continui; non dia retta alle interruzioni.

NICOTERA. Io ripeto ciò che ha detto l'onorevole Depretis. Quindi, senza che il Governo sfugga la discussione politica, nè che altri rifiuti l'invito generoso che l'onorevole presidente del Consiglio gli rivolge, io credo che per la forza della logica, per il buon andamento dei lavori parlamentari, nello interesse stesso della discussione politica, che l'onorevole presidente del Consiglio giustamente invoca, è necessario di sgombrare il terreno dalle difficoltà,

dagli impedimenti che presenta la discussione dello scrutinio di lista. Tanto più poi che non si tratta di rimandare alle calende greche la discussione politica che desidera l'onorevole presidente del Consiglio. Noi potremo cominciare domani, se la Camera lo crede, la discussione della legge sullo scrutinio di lista, la quale non durerà certamente nè mesi, nè settimane, essendosi già fatta la discussione generale, ed in due o tre sedute tutto sarà esaurito.

(*Rumori*)

Una voce. E le tabelle?

PRESIDENTE. Ma prego di fare silenzio. Non dia retta alle interruzioni, onorevole Nicotera, e gli onorevoli colleghi non interrompano, li prego.

NICOTERA. E sia pure una settimana, se si dovranno discutere le tabelle, non per questo si pregiudicherà la discussione che desidera l'onorevole Depretis. Io avrei trovato giuste le osservazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, se le avesse fatte prima che la legge elettorale fosse approvata senza lo scrutinio di lista; ma ora non mi sembra opportuno che egli invochi la precedenza per una discussione sull'indirizzo politico del Governo.

Ad ogni modo io ho a tempiuto ad un dovere. Il giorno del *reddé rationem* arriverà per tutti; e, per conto mio, mi giova assodare questo, cioè che, se il disegno di legge per lo scrutinio di lista non si discute, se quel disegno di legge è ritardato, e se (mi si lasci dire) le elezioni generali dovranno farsi senza lo scrutinio di lista, la colpa è tutta dell'onorevole presidente del Consiglio, il quale ora, piegando alle necessità parlamentari (*Ilarità*), stralcia dalla legge generale quella parte sulla quale egli voleva cadere, voleva essere sepolto, ed era una vecchia sua convinzione, nata con lui stesso; ed ora, accampando la necessità di altre necessità, nè impedisce la discussione.

Quando rumoreggiava un'altra grave questione politica, che teneva agitati tutti i cuori dei buoni italiani, l'onorevole presidente del Consiglio, allora solamente ministro dell'interno, con una tranquillità, con una serenità ammirevole, dichiarò che egli teneva allo scrutinio di lista, che voleva lo scrutinio di lista, e che, se la legge avesse dovuto essere applicata senza lo scrutinio di lista, bisognava cercare un altro ministro dell'interno. Ma l'onorevole Depretis, divenuto presidente del Consiglio, mutò pensiero, e trovò conveniente che lo scrutinio di lista si stralciasse dalla legge; e la riforma elettorale fu votata così.

Recentemente interrogato nella Commissione per la riforma elettorale, rispose che, appena approvata la legge elettorale, avrebbe egli stesso fatto insistenza perchè il disegno di legge per lo scru-

tinio di lista fosse votato. Ora vuole far precedere la discussione politica.

L'onorevole presidente del Consiglio ha molta abilità e passerà alla storia, dicono, come uno degli uomini politici più furbi (*Si ride*): io non gli contrasto questa gloria, ma essa non è fatta per accreditare le istituzioni.

La legge elettorale deve preoccupare tutti. Spero ed auguro al paese che l'applicazione di questa legge riesca di gran bene; ma, lasciatemelo dire, un giudizio esatto non può ancora essere pronunciato: lo si potrà pronunciare dopo la sua applicazione; e non sarebbe savio che se ne facesse l'esperimento con le mutabili convinzioni dell'onorevole Depretis.

La Camera è divisa in deputati che vogliono, ed in deputati che non vogliono lo scrutinio di lista. Io non discuto le convinzioni d'alcuno, le rispetto tutte; ma la convinzione del Governo, la convinzione dell'onorevole Depretis e dell'onorevole Zanardelli era...

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Quale? (*Ilarità*)

NICOTERA. La convinzione manifestata nella sua dotta relazione. Non ho bisogno di ricordarla.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È nei discorsi che ho fatto, e non la muto.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

NICOTERA. L'onorevole Zanardelli mi permetta gli dica che tutti non mutiamo. Vi sono molte questioni nelle quali taluni uomini politici si sono pronunziati e dicono di non essere mutati; ma nulla fanno per conseguire il trionfo delle loro idee.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Chiedo di parlare.

NICOTERA. Io ritengo perfettamente che l'onorevole Zanardelli non abbia mutato; so che l'onorevole Zanardelli non è uomo da mutare così facilmente.

Egli mantiene le sue convinzioni sullo scrutinio di lista; ma, seguendo il sistema che ha testè indicato l'onorevole presidente del Consiglio, pur mantenendole potrà vedere applicata la legge elettorale senza lo scrutinio di lista. (*Si ride*)

Come vede l'onorevole Zanardelli, constato una situazione di fatto, una situazione logica, una conseguenza necessaria dei ritardi che si frappongono alla discussione di un disegno di legge che il Governo (non qualche deputato) ha creduto una necessità. Ad ogni modo, lo ripeto, l'onorevole presidente del Consiglio ne ha fatte tante, e farà anche questa. Dio lo aiuti, o, per meglio dire, Dio aiuti il paese.

PRESIDENTE. Mantiene la sua proposta, onorevole Nicotera?

NICOTERA. Sì.

RICOTTI. Domando di parlare.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1882

PRESIDENTE. L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non mi occuperò che d'un disegno di legge che mi sta a cuore; chè, quanto al resto, l'onorevole presidente del Consiglio replicherà egli alle osservazioni dell'onorevole Nicotera. Dichiaro adunque soltanto che, siccome l'onorevole Nicotera ha chiesto che domani, prima di ogni altra cosa, sia posto all'ordine del giorno il disegno di legge sullo scrutinio di lista, io mi vi oppongo; poichè mi parrebbe strano che, cominciata la discussione sul progetto del Codice di commercio, dovesse questa ritardarsi per mettere all'ordine del giorno un disegno di legge che lo stesso onorevole Nicotera, se tanto premevagli, potea chiedere prima d'ora che avesse la precedenza.

Io certamente, per quanto tenga alla approvazione del Codice di commercio, tengo non meno all'approvazione del disegno di legge per lo scrutinio di lista, e non mi sarei forse opposto allora...

NICOTERA. Domando di parlare per fatto personale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... ma ora che la discussione del Codice di commercio è incominciata, mi parrebbe stranissimo che venisse interrotta per discutere un altro disegno di legge qualsiasi; ed anzi in principio di seduta io avevo chiesto all'onorevole nostro presidente se si poteva anche differire la interpellanza dell'onorevole Ricotti che era stata fissata per domani, poichè mi pareva logico continuare nella discussione ormai intrapresa di questo progetto di Codice. (*Interruzioni*)

Ma mi lascino dire! e soltanto in seguito alle osservazioni dello stesso onorevole presidente, che riteneva non potersi mutare l'ordine del giorno senza una deliberazione della Camera, io mi acquietai. E sia. Ma che poi la discussione del disegno di Codice di commercio debba essere per effetto d'altre frapposizioni interrotta, io non lo credo conveniente, tanto più che è nel sentimento di tutti, io credo, che la discussione intorno allo scrutinio di lista, questione che ha appassionato tanto la Camera e tanto la divise nell'estate scorsa, non potrà durare soltanto nè due, nè tre, nè cinque sedute, come affermò l'onorevole Nicotera; tanto più che la discussione di questa questione ne porta con sè altre che le sono collegate non solo sulla forma dello stesso scrutinio plurinomiale, per instabilire se debba essere provinciale o per circondario, od altrimenti circoscritto, ma inoltre su altri punti importantissimi. Mi basti notare, fra le altre, la gravissima questione, su cui l'onorevole mio amico Genala parlò quasi due giorni alla Camera, relativa alla rappresentanza delle minoranze. Io perciò domando come si possa credere

che la discussione intorno al progetto di legge in discorso possa durare soltanto 2, 3, 4, 5 giorni. E domando per conseguenza se dovremo stare 15 giorni almeno con mezza discussione sul Codice di commercio già fatta e mezza da farsi.

Quanto al mio ardore per lo scrutinio di lista non ho bisogno di fare dichiarazione alcuna perchè lo mostreranno i fatti, ed anche quanto ai fatti passati io credo doversi riconoscere che ciò ch'io e i miei colleghi del Ministero abbiamo fatto, abbia immensamente giovato alla causa dello scrutinio di lista, imperocchè unendo le due materie, quella relativa allo scrutinio di lista e quella relativa all'elettorato, io sono convinto, e credo il mio stesso convincimento essere nella coscienza di tutti che si compromettevano ambedue le riforme, mentre col metodo che abbiamo adottato tutte e due le riforme sono state salvate e potranno trionfare. (*Benissimo!*)

Non è solo nella mia relazione, ma anche in un discorso che feci dacchè mi onoro di sedere su questi banchi, che difesi lo scrutinio di lista e continuerò a sostenerlo con tutte le mie forze. Ma io non vedo proprio alcuna ragione di metterlo all'ordine del giorno di domani e non comprendo come si voglia imputare il Ministero di ritardi per la questione, dopo tanti mesi che si tacque, di un unico giorno.

Mi pare ciò sì evidente che non ho bisogno di aggiungere altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricotti.

RICOTTI. Quando la Camera riprese le sue sedute mercoledì scorso, io presentai la mia interpellanza. L'autore di una interpellanza ritiene sempre che abbia una certa importanza; ma a dire il vero io non mi figurava che ne avesse tanta quanta mano ne è andata acquistando per opera del presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ne ho parlato adesso. (*Ilarità*)

RICOTTI. Nel presentare la mia interpellanza abbastanza semplice, ho avuto l'intendimento di provocare dal Governo degli schiarimenti sulla politica estera, sulla nostra situazione in generale rispetto alle altre potenze, per poterci regolare sull'andamento dei nostri lavori di armamento e intorno alle riforme militari. Il Governo ha sottoposto al nostro esame quattro o cinque leggi militari importantissime sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista finanziario. Per compiere convenientemente questo nostro dovere è indispensabile sapere preventivamente l'indirizzo generale che si debba dare a questi progetti di legge. Avendomi i miei colleghi fatto l'onore di nominarmi a far parte

di alcune delle Commissioni incaricate di esaminare questi progetti di legge, sentii il bisogno di avere degli schiarimenti sulla situazione generale per dedurne il grado di loro urgenza relativa. Questo è stato lo scopo della mia interpellanza che ho presentato mercoledì scorso, calcolando che la legge elettorale non potesse venire in discussione prima di sabato o di lunedì; e quindi io pensava che presentandola mercoledì, giovedì il Ministero avrebbe risposto se l'accettava, e quindi venerdì o sabato avrei potuto svolgerla...

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma se aveva domandato...

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

RICOTTI. senza portare alcun ritardo alla legge elettorale, poichè era mio scopo d'interpellare, ma di non far ritardare nemmeno di un'ora la discussione di quella legge. Avendo quindi tra le varie proposte fatte da diversi deputati il Ministero accettato di porre all'ordine del giorno di venerdì la legge elettorale, ne veniva di conseguenza che la mia interpellanza non poteva più essere svolta per quel giorno. Insistendo io per svolgere la mia interpellanza al più presto possibile, l'onorevole presidente del Consiglio finalmente stabilì che fosse posta all'ordine del giorno di martedì per dar tempo (e qui comincia ad accentuarsi l'importanza della mia interpellanza) ai deputati di arrivare in gran numero, creando così una grande aspettativa. (*Rumori*)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Lo dice lei.

RICOTTI. Ha detto così precisamente, per dar tempo ai deputati di arrivare in maggior numero. Accettai dunque per martedì. E qui debbo notare come l'onorevole presidente del Consiglio non avesse grande premura di rispondere a tutte le interpellanze che si erano fatte anche prima delle vacanze, per mettere il paese in condizione di conoscere la politica del Ministero. Quindi, mentre io cercavo di sollecitare, egli invece cercava di ritardare. (*Mormorio*) Oggi al contrario, con mia sorpresa, con un vigore veramente giovanile, ci dice: io non posso continuare a stare sotto l'impressione di questa interpellanza, mentre prima ha sempre accettato tutti i differimenti, anzi li ha provocati.

Io sono soddisfattissimo di questa risposta del presidente del Consiglio, e sono contentissimo che domani abbia luogo l'interpellanza.

Però osservo che c'è una legge in corso di discussione. (*Rumori*)

Io vorrei soltanto uno schiarimento, vorrei, cioè, sapere se debbo venire alla Camera presto o tardi, perchè ho anch'io altre cose da fare; vorrei sapere se la mia interpellanza precederà la discussione

della legge in corso, oppure se dovrò attendere che sia compiuta la discussione del Codice che si sta ora esaminando.

Aggiungo che se mai la Camera ed il Ministero avessero preferito di dar la precedenza alla legge sullo scrutinio di lista, io, sempre per non essere causa di ritardo per la discussione di quella legge, io, dico, avrei proposto allora un'apposita seduta per domenica ventura per svolgere finalmente la mia interpellanza.

Ma l'onorevole Depretis, abilissimo come tutti fanno, nella politica parlamentare, insiste perchè sia svolta domani, ed io accetto di buon grado, augurandomi, per il bene d'Italia, che l'onorevole presidente del Consiglio sia abile nella politica estera e nell'interna quanto lo è nella politica parlamentare.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare per un fatto personale.

NICOTERA. L'onorevole Zanardelli ha creduto di vedere una certa contraddizione nell'aver io fatto oggi questa proposta, e nel non averla fatta quando si mise all'ordine del giorno il Codice di commercio.

A me basta di osservare all'onorevole Zanardelli che in quel giorno non era possibile il farla, perchè ancora la riforma elettorale non era legge; e siccome il disegno di legge per lo scrutinio di lista modifica in una parte la legge elettorale, così è evidente che non si poteva discutere prima che l'altra fosse promulgata. Ma l'onorevole Zanardelli ha ridotto la questione a minimi termini.

Io non invoco i precedenti della Camera: più volte è accaduto che si è sospesa una legge per discuterne un'altra. Se l'onorevole presidente del Consiglio divide l'opinione dell'onorevole Zanardelli (veggano se possono mettersi d'accordo) io non sono affatto alieno di lasciar compiere la discussione e la votazione del Codice di commercio, e di mettere dopo all'ordine del giorno il disegno di legge per lo scrutinio di lista; ben inteso che di niente altro si discuterà prima.

(*Conversazioni e movimenti a sinistra.*)

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio, onorevoli colleghi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dico poche parole unicamente per precisare lo stato delle cose. Io non ho detto punto di volere che fosse differita l'interpellanza Ricotti. Ciò riguardava il presidente del Consiglio e ha risposto lui. Io ho detto che qualunque cosa fosse deciso intorno alla interpellanza io chiedeva che non fosse ritardata per altre discussioni quella del Codice di commercio. Soggiungo poi che, dal momento che l'onorevole Nicotera dice che

fino a ieri sera che si è pubblicata la legge elettorale, non era possibile chiedere che il disegno di legge sullo scrutinio di lista venisse in discussione, allora ha tutte le ragioni l'onorevole Depretis, o per lo meno non ha nessuna colpa del ritardo. Dappoi- ché infatti l'onorevole Nicotera consente che fino ad oggi non era possibile di fare la proposta di mettere all'ordine del giorno lo scrutinio di lista, è perfettamente scevro di ogni colpa di ritardo anche l'onorevole Depretis.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno. (*Conversazioni*)

Ma, onorevoli colleghi, facciano silenzio, li prego.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sarò brevissimo. All'onorevole Nicotera risponderò che le sue parole hanno questo significato, che il presidente del Consiglio è fautore a parole dello scrutinio di lista, ma, a fatti, colla sua lentezza finirà per esserne il nemico più risoluto, cosicchè saremo costretti a fare le elezioni senza lo scrutinio di lista.

Onorevole Nicotera, consulti un po' l'opinione di questa Camera, consulti anche l'opinione pubblica e tenga conto delle manifestazioni che si fecero nell'altro ramo del Parlamento: e non le pare che, malgrado i difetti del presidente del Consiglio, la causa dello scrutinio di lista sia stata immensamente migliorata col sistema di Fabio, *cunctando*, adoperato dal presidente del Consiglio? Non le pare che l'approvazione dello scrutinio di lista sia più facile adesso di quanto lo fosse sei mesi or sono? Onorevole Nicotera, io me ne rimetto al suo giudizio.

Cel suo accorgimento egli non può non riconoscere che la situazione per lo scrutinio di lista è cambiata in meglio, cosicchè la colpa del presidente del Consiglio non è, almeno nei suoi effetti, tanto grave quanto è a lui sembrata. E non agiungo altro.

Quanto all'interpellanza dell'onorevole Ricotti, egli, scusi sa, in fatto di abilità parlamentare, dà dei punti a tutti, ed anche al presidente del Consiglio. (*Oh! oh!*) Mi permetta però che io gli dica che qui egli ha alterato un po', nella sua semplicità, la questione da come era stata posta. Egli ha detto: è il presidente del Consiglio che ha voluto dare importanza ad una mia interpellanza molto semplice, la quale consisteva nel domandare schiarimenti sulla politica estera, sulle nostre relazioni colle potenze estere, insomma sullo stato della politica estera nel nostro mondo civile.

È cosa semplicissima domandare questi schiarimenti! (*Ilarità a sinistra*) E ciò per poterci rego-

lare nella politica militare; anche questa questione molto semplice e facile a risolversi!

Egli dunque non desiderava che questi semplici schiarimenti.

Ma, onorevole Ricotti, poteva ella credere che avrebbe potuto esaurire un argomento, anche semplice, come io l'ho indicato, udite le spiegazioni di un Ministero nel quale non ha fiducia, senza presentare una mozione? E la mozione non avrebbe aperto un dibattito? Ed in questo dibattito sopra una questione politica, ella lo sa, tutti possono parlare, e il Ministero deve dichiararsi pronto a difendere la sua condotta in tutti i punti della politica e dell'amministrazione, cosicchè vede che anche la sua questione, così semplice, di sua natura viene a diventare una questione grave, e che perciò non può rimanere in sospenso. E di più, quanto agli schiarimenti, l'onorevole Ricotti è presidente di una Commissione che esamina una legge militare gravissima; se vuole degli schiarimenti, ha un mezzo molto semplice, può chiamare nel seno della Commissione il presidente del Consiglio, il ministro delle finanze, il ministro degli esteri, e noi gli daremo, anche domani, tutte le spiegazioni che egli desidera; ma se egli non accetta questo sistema e vuol fare una discussione pubblica, ed una discussione pubblica, mi permetta di dirlo, sopra argomento grave, il Ministero non può sfuggirla, non può rimanere sotto questa minaccia, nè lasciare che si possa dire che il Ministero non vuol dar conto dei suoi atti, che coglie le occasioni d'ogni ritardo per dar conto della propria condotta.

Dunque, per quanto l'onorevole Ricotti la voglia diminuire, cotesta che egli ha messo innanzi è una questione grave. Ma del resto, crede l'onorevole Ricotti che non ci sia urgenza di discuterla domani? Se pel suo amore alla riforma elettorale (*Ilarità*) crede di ritardarla di qualche giorno, egli ha un modo semplicissimo: ritiri oggi la sua interpellanza e la ripresenti appena finita la discussione sullo scrutinio di lista. (*Ilarità*) Ma se vuole, l'accetteremo allora anche subito, anche prima che si voti la legge sullo scrutinio di lista, purchè oggi scompaia dall'ordine del giorno della Camera; aderendo egli, mi pare che tutte le cose si potrebbero conciliare; quindi si potrebbe approvare il Codice di commercio, poi, non essendovi più all'ordine del giorno l'interpellanza dell'onorevole Ricotti, discutere lo scrutinio di lista, e poi, a suo tempo, quando l'onorevole Ricotti lo crederà conveniente, egli potrà presentare la sua interpellanza, e noi ci terremo sempre onorati di rispondergli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricotti.

RICOTTI. Mi permetta l'onorevole presidente del

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1882

Consiglio di dire che la sua ultima proposta mi sorprende perchè momenti fa egli diceva che avrebbe profittato di questa occasione per soddisfare a tutte le domande d'interpellanze ed interrogazioni che gli furono mosse nel primo periodo di questa Sessione, e che non ebbero ancora nessun esito. Ora invece mi invita a ritirare la mia interpellanza...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma l'ho detto anche prima.

RICOTTI... quasi che io avessi desiderato di differirla. Io ho detto che accettava molto volentieri di svolgerla domani, anzi avrei desiderato si facesse anche prima.

Quanto al suggerimento datomi dall'onorevole presidente del Consiglio, che per avere gli schiarimenti da me desiderati vi sarebbe stato un mezzo semplicissimo, quello cioè di invitare gli onorevoli ministri ad intervenire nel seno delle Commissioni parlamentari, che non avrebbero mancato di rispondere a tutte le domande che gli sarebbero state rivolte, io mi permetto di osservare che le questioni di politica estera già da oltre 6 mesi hanno acquistato per noi un particolare interesse, ed in questo tempo, e più precisamente nella Commissione del bilancio dove il presidente del Consiglio ed altri ministri ebbero più volte ad intervenire, furono richiesti ed anche sollecitati di provvedimenti speciali, ma non si potè mai ottenere nulla di positivo e di qualche importanza. Per tali motivi credo sia giunto il momento opportuno di trattare queste questioni pubblicamente, qui innanzi alla Camera ed al paese, e non soltanto nelle Commissioni.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non lo so.

RICOTTI. Lo sa meglio di me!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. No.

PRESIDENTE. Non interrompano.

RICOTTI. Ebbene io glielo ricorderò al momento opportuno.

NICOTERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotera... è la 6ª volta.

NICOTERA. E per una dichiarazione; dirò soltanto poche parole.

L'onorevole presidente del Consiglio ha ripetuto quello che ha detto l'onorevole Zanardelli; entrambi credono che la causa dello scrutinio di lista abbia fatto grandissimi passi. Io non ne sono convinto: e se le elezioni si faranno senza lo scrutinio di lista, resteremo coi grandi passi, ma senza il correttivo dell'onorevole Depretis. *(Interruzioni)* E per questo ho detto che il giorno del giudizio verrà per tutti. *(Interruzioni)*

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

NICOTERA. Io credo di aver adempito ad un dovere.

Io ho voluto constatare che se non si discute lo scrutinio di lista, la responsabilità deve cadere sull'onorevole presidente del Consiglio. Egli se la vuol prendere questa responsabilità, ed io gliela lascio intera.

Desidero pure che l'onorevole presidente del Consiglio si convinca che io non voglio ritardare la discussione politica. A me sembrava si dovesse rendere più franca, più libera la situazione parlamentare togliendo di mezzo la preoccupazione dello scrutinio di lista. L'onorevole Depretis vuole invece la discussione politica, tenendo la Camera preoccupata della legge elettorale incompleta; faccia pure, io ritiro la mia proposta.

La seduta è levata alle 6 30.

Ordine del giorno per la tornata di martedì:

(Alle ore 2 pomeridiane.)

1° Votazione di ballottaggio, qualora occorra, per la nomina di commissari di vigilanza presso le amministrazioni: della Cassa dei depositi e prestiti e del Fondo per il culto;

2° Svolgimento di una interrogazione del deputato Berio al ministro degli affari esteri; e di una interpellanza del deputato Ricotti allo stesso ministro e al presidente del Consiglio;

3° Seguito della discussione del disegno di legge diretto a dare facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il Codice di commercio;

4° Riordinamento dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese;

5° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da alcuni comuni delle provincie napoletane;

6° Bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi;

7° Sullo scrutinio di lista;

8° Trattamento di riposo degli operai permanenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa;

9° Aggregazione del comune di Bargagli al mandamento di Staglieno;

10. Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso;

11. Conversione in legge del decreto 16 dicembre 1878, concernente la fondazione di due istituti femminili superiori in Roma e in Firenze;

12. Aggregazione dei comuni che costituiscono il mandamento di Montechiari al distretto notarile di Brescia;

13. Proroga dei termini fissati per la vendita dei beni incolti patrimoniali dei comuni;

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1882

14. Concessione alla società delle ferrovie Sarda della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Terranova al golfo degli Aranci;

15. Modificazione delle leggi relative alla riscossione delle imposte dirette;

16. Facoltà al Governo di applicare alcuni consiglieri alle Corti di appello di Catania e Catanzaro;

17. Rinnovazione delle domande per trascrizioni, iscrizioni e annotazioni fatte nell'ufficio delle ipoteche di Messina.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1882 — Tip. Eredi Botta.